



**Policy per il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse
nei confronti di Soggetti Rilevanti e di attività di rischio nei confronti di Soggetti
Collegati**

Modena, 18/12/2024

INDICE

1. ASPETTI GENERALI	2
2. DEFINIZIONI	4
3. CONTENUTI DELLA FONTE NORMATIVA	6
3.1 DEFINIZIONE, GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO	6
3.2 PERIMETRO UNICO DEI SOGGETTI RILEVANTI	8
3.2.1 PARTI CORRELATE CONSOB.....	8
3.2.2 SOGGETTI COLLEGATI BANCA D'ITALIA.....	9
3.2.3 SOGGETTI RILEVANTI IN VIA DI AUTOREGOLAMENTAZIONE	9
3.2.4 IDENTIFICAZIONE E MAPPATURA DEL PERIMETRO UNICO DEI SOGGETTI RILEVANTI.....	10
3.3 OPERAZIONI RILEVANTI.....	11
3.3.1 IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI	11
3.3.2 CASI DI ESCLUSIONE.....	13
3.3.3 CASI DI ESENZIONE	14
3.4 IL COMITATO PARTI CORRELATE, I PRESIDI EQUIVALENTI E I PRESIDI COERENTI	16
3.5 PROCEDURE ISTRUTTORIE E DELIBERATIVE RELATIVE ALLE OPERAZIONI CON SOGGETTI RILEVANTI	17
3.5.1 OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA.....	17
3.5.2 OPERAZIONI SIGNIFICATIVE DI MINORE RILEVANZA.....	18
3.5.3 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA.....	19
3.5.4 OPERAZIONI RIENTRANTI NEL PERIMETRO DELL'ART. 136 DEL TUB	20
3.5.5 OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA	20
3.5.6 DELIBERE QUADRO.....	20
3.6 MONITORAGGIO E GESTIONE DEL SUPERAMENTO DEI LIMITI GESTIONALI E PRUDENZIALI	21
3.6.1 ATTIVITÀ DI RISCHIO E MODALITÀ DI CALCOLO	21
3.6.2 DEFINIZIONE DEI LIMITI GESTIONALI E PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO	22
3.6.3 MONITORAGGIO E GESTIONE DEL SUPERAMENTO DEI LIMITI INTERNI E PRUDENZIALI.....	22
3.7 FLUSSI E ADEMPIMENTI INFORMATIVI	22
3.8 RUOLI E RESPONSABILITÀ	28
4. ALLEGATI	40
4.1 STORICO DEGLI AGGIORNAMENTI.....	40
4.2 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	42
4.3 ALLEGATO A – SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE SOGGETTI RILEVANTI PERSONE FISICHE PER LE DISCIPLINE	43

1. Aspetti generali

Sintesi principali tematiche trattate

Conformemente ai principi di sana e prudente gestione e nel rispetto dei contenuti della vigente normativa in tema di operazioni con parti correlate e di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, con la presente Policy BPER Banca, anche nella sua qualità di capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario, disciplina i processi e le procedure, anche di controllo, funzionali a perseguire l'obiettivo di prevenire e di gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ad ogni rapporto, diretto ovvero indiretto, che BPER Banca e le Società controllate intrattengono con parti correlate e/o soggetti collegati.

In particolare, in ottemperanza alle vigenti previsioni normative, con la presente Policy, BPER, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, stabilisce e disciplina, per l'intero Gruppo:

- i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse;
- il perimetro "unico" delle parti correlate e dei soggetti collegati;
- i criteri per l'identificazione e la classificazione delle operazioni con parti correlate/soggetti collegati di maggiore e minore rilevanza, oltre che delle operazioni di "importo esiguo";
- i casi di deroga ed esenzione dall'applicazione delle regole di cui alla presente Policy, ivi inclusi i criteri per la verifica della sussistenza o meno di interessi significativi di altre parti correlate;
- le regole e le procedure riguardanti le "fasi" dell'istruttoria, della proposta, della deliberazione e dell'approvazione delle operazioni, distinguendo tra maggiore o minore rilevanza e chiarendo, in particolare, le modalità e i tempi di coinvolgimento del Comitato Parti Correlate o di chi svolge funzioni di presidio alternativo equivalente o presidio coerente ai sensi della presente Policy;
- i presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali;
- le regole con riguardo alle ipotesi in cui la Capogruppo esamini o approvi operazioni di Banche e delle Società Controllate, italiane o estere, ed i presidi coerenti definiti per le Società italiane non bancarie e per le Banche estere;
- i flussi informativi relativi a operazioni con parti correlate;
- i "processi" relativi al rispetto e al monitoraggio continuativo dei limiti prudenziali alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati, nonché alla gestione degli eventuali casi;
- le responsabilità e i compiti degli Organi sociali e delle Funzioni aziendali;

Principali modifiche apportate

Le principali modifiche rispetto alla versione precedente della Policy riguardano, *inter alia*:

- una rivisitazione generale del documento, funzionale a una maggiore chiarezza e fruibilità dello stesso;
- l'introduzione di un paragrafo *ad hoc* sul "Perimetro unico dei Soggetti Rilevanti", volto a meglio chiarire: (i) quali sono i Soggetti Rilevanti individuati come tali dalla disciplina Consob; (ii) quali i Soggetti Rilevanti individuati come tali ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza Banca d'Italia; (iii) e quali i Soggetti Rilevanti individuati come tali in via di autoregolamentazione (cc.dd. "Ulteriori Soggetti Rilevanti"); in relazione a questi ultimi vengono altresì introdotte alcune precisazioni per delinearne meglio il profilo. Vengono inoltre definiti i criteri e le modalità di identificazione e aggiornamento del predetto perimetro;
- l'introduzione di un paragrafo *ad hoc* dedicato alla individuazione delle "Operazioni Rilevanti", dove sono indicati distintamente: (i) i criteri di identificazione e classificazione delle Operazioni (indicando anche le tipologie di Operazioni che non rilevano ai fini della presente Policy); (ii) i casi di esclusione (meglio precisando quali operazioni infragruppo si considerano escluse sia per BPER che per le altre Banche italiane del Gruppo) e (iii) i casi di esenzione (meglio precisando quali operazioni infragruppo possono considerarsi esenti sia per BPER che per le altre Banche italiane del Gruppo);

- l'introduzione della nuova categoria delle Operazioni Significative di Minore Rilevanza, per le quali viene tra l'altro prevista la riserva di competenza in capo al Consiglio di Amministrazione;
- la modifica delle soglie relative alle operazioni di importo esiguo, introducendo una differenziazione per le cc.dd. "Operazioni contenziose";
- l'introduzione all'interno della Policy dei criteri funzionali a valutare se un'Operazione sia o meno qualificabile come "Operazione ordinaria conclusa a condizioni di mercato ovvero *standard*";
- per quanto attiene alle procedure istruttorie e deliberative, l'introduzione della chiara distinzione tra la "fase" pre-deliberativa e quella deliberativa, nelle diverse tipologie di Operazioni (Operazioni di Minore Rilevanza, Operazioni Significative di Minore Rilevanza, Operazioni di Maggiore Rilevanza);
- la modifica dei limiti di spesa per gli esperti indipendenti nominati dal Comitato, differenziate a seconda della tipologia di Operazione;
- la riconduzione delle previsioni sui flussi e sugli adempimenti informativi all'interno di un unico articolo a ciò dedicato;
- le modifiche connesse agli aggiornamenti della struttura societaria del Gruppo BPER e, in particolare, all'assenza di società controllate da BPER che siano dirette destinatarie del Regolamento Consob;
- le modifiche connesse a cambiamenti intervenuti nell'assetto organizzativo del Gruppo.

Redattore:

Ufficio Governance, Consulenza Societaria e *Market Abuse*

Approvatore:

Consiglio di Amministrazione

In deroga a quanto precede, eventuali modifiche di natura formale, quali ad esempio quelle derivanti da variazioni intercorse nell'assetto organizzativo, ovvero di mero adeguamento normativo che non comportino valutazioni discrezionali potranno essere approvate dall'Amministratore Delegato, il quale ne darà poi informativa al Consiglio di Amministrazione alla prima occasione utile.

Destinatari del documento:

Banche		Società			
Allineate informaticamente		Strumentali		Finanziarie	Altre società controllate*
x	Bper	x	MO Terminal	- Di Credito	x Adras
x	Bibanca	x	Bper Real Estate	x Bper Factor	x Arca Holding
x	Banco di Sardegna	x	Bper Trust Company	x Sardaleasing	x Commerciale Piccapietra
x	Banca Cesare Ponti			x Finitalia	x St. Anna Golf
Estere				- Non di Credito	x St. Anna Gestione Golf
x	Bper Bank Luxembourg			x Estense C. Bond	x Annia
				x Estense C.B.CPT	
				x Arca Fondi SGR	
				x Carige C. Bond	
				x Lanterna Finance	

			x	Lanterna Mortgage	
--	--	--	---	-------------------	--

* rientranti nel perimetro di consolidamento ma non facenti parte del Gruppo Bancario

Albero dei Processi:

Albero dei Processi	Descrizione	
Area	Processi di governo societario	
Macroprocesso	Assetti di Governo Societario e Relazioni con le Autorità	
Processo	Parti Correlate Consob, Soggetti Collegati Banca d'Italia e Obbligazioni degli Esponenti Bancari ex. Art. 136 TUB	Rilevanza 231* X

2. Definizioni

Ferme restando le definizioni previste dalle normative di riferimento¹, in particolare per quelle utilizzate al fine di classificare i soggetti cui le stesse si riferiscono, ai fini della presente Policy si intendono per:

Amministratori Coinvolti nell'Operazione: gli amministratori che abbiano nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società.

Amministratori Indipendenti: gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati (Consob e/o Banca d'Italia) e/o dallo Statuto sociale.

Amministratori non Correlati: gli Amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate/soggetti collegati della controparte.

Attività di rischio: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi².

Circolare n. 285 o le Disposizioni di Vigilanza: Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (cfr. in particolare Parte Terza, Capitolo 11).

Comitato Parti Correlate o il Comitato: il comitato endoconsiliare (ove costituito) composto da Amministratori indipendenti chiamato a svolgere le funzioni previste dalla normativa vigente e della presente Policy in relazione alle Operazioni con Soggetti Rilevanti.

Banche: le Società Controllate autorizzate all'attività bancaria.

BPER Banca, BPER o Capogruppo: BPER Banca S.p.A.

Delibere Quadro: le delibere adottate ai sensi del successivo par. 3.5.6.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: i soggetti che, in BPER Banca, hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Banca stessa. Si considerano Dirigenti con Responsabilità Strategiche:

- i componenti del Consiglio di amministrazione;
- i componenti effettivi del Collegio sindacale;
- i componenti della Direzione generale come definiti dallo Statuto sociale, ove nominati;
- gli altri soggetti tempo per tempo individuati come tali dal Consiglio di Amministrazione.

Esponenti Aziendali: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso BPER Banca o Società Controllate Vigilata. Per il Gruppo BPER Banca si considerano Esponenti

¹ Regolamento Consob, Circolare n. 285, TUF, TUB e IAS 24 par.9.

² Cfr. Parte Seconda, cap. 10 e Parte Terza, cap. 11, sez. II, paragrafo 2 della Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 nonché "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare (Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013), sezione 5 e sezione 6.

Aziendali:

- i componenti del Consiglio di amministrazione;
- i componenti del Collegio sindacale;
- il Direttore Generale, ove nominato, e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quelle di Direttore Generale, ove presenti.

Funzione competente: qualunque unità organizzativa presso la Capogruppo e/o le Società del Gruppo preposta ad istruire un'Operazione con Soggetti Rilevanti, come infra definita;

Funzione di segreteria: l'Ufficio *Corporate Governance*, Consulenza Societaria e *Market Abuse* della Capogruppo, preposto all'effettuazione degli adempimenti di cui alla disciplina sui Soggetti Rilevanti, e le unità organizzative omologhe presso le altre società del Gruppo;

Gruppo o Gruppo BPER Banca: indica il Gruppo BPER Banca, comprensivo di BPER e di tutte le Società Controllate.

Gruppo Bancario: il gruppo bancario facente capo a BPER Banca.

Operazione con Soggetti Rilevanti o Operazione: qualsivoglia transazione con Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) che comporti l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, come meglio individuate ai sensi del successivo par 3.3.

Parti Correlate Consob: i soggetti individuati ai sensi del successivo par. 3.2.1.

Partecipanti: i soggetti tenuti a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 e ss. del TUB.

Regolamento Consob o il Regolamento Consob n. 17221: il Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato e integrato).

Regolamento Emittenti: il Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato).

Società Controllate: le società italiane ed estere controllate da BPER ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e/o dell'art. 93 del TUF e/o dall'art. 23 del TUB, a prescindere dal fatto che siano o meno incluse nel perimetro di consolidamento.

Società Controllate Vigilante: ai fini della presente Policy, si intendono le Società Controllate italiane rientranti nelle seguenti categorie: banche, intermediari vigilati, società finanziarie o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario.

Soggetti Collegati Banca d'Italia o Soggetti Collegati: i soggetti individuati ai sensi del successivo par. 3.2.2.

Soggetti Rilevanti: il perimetro unico dei soggetti rilevanti ai fini dell'applicazione della presente Policy, costituito dall'insieme delle Parti Correlate Consob, dei Soggetti Collegati Banca d'Italia e dei Soggetti Rilevanti in via di autoregolamentazione, come individuati ai sensi del successivo par. 3.2.

Stretti Familiari: si considerano stretti familiari di un Soggetto Rilevante quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, il Soggetto Rilevante nei loro rapporti con la società. Tenendo conto delle previsioni contenute sia nel Regolamento Consob (che rinvia ai principi contabili internazionali tempo per tempo applicabili) che nelle Disposizioni di Vigilanza, ai fini della presente Policy si considerano Stretti Familiari i soggetti che rientrano nelle seguenti categorie:

- coniuge (non legalmente separato);
- convivente *more-uxorio*;
- figli;
- figli del coniuge o del convivente *more uxorio*;
- genitori;
- sorelle/fratelli;
- nonni;
- nipoti in linea retta (figli dei figli);

- persone a carico del soggetto;
- persone a carico del coniuge non legalmente separato o del convivente *more uxorio*.

Testo Unico Bancario o TUB: D. Lgs. 385/93 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.

Testo Unico della Finanza o TUF: D. Lgs. 58/98 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”.

3. Contenuti della fonte normativa

La presente Policy, che viene rivista con cadenza almeno triennale, descrive le politiche di governo (ovvero assunzione e gestione) del rischio di non conformità nelle Operazioni con Soggetti Rilevanti, oltre alle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati adottate dal Gruppo BPER; ciò al fine di assicurare – nell’ambito degli assetti organizzativi e del sistema dei controlli interni – il rispetto, a livello di Gruppo, della normativa esterna in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, il presidio del rischio reputazionale e il rispetto costante delle procedure deliberative approvate e dei limiti prudenziali, oltre che la prevenzione e la corretta gestione dei potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con i suddetti soggetti.

Tale Policy è coerente con la normativa interna in materia di conflitti di interesse e, in particolare, con i principi e le regole contenuti nella “Policy per il governo dei rischi nella gestione dei conflitti di interesse”.

3.1 Definizione, governo e gestione del rischio

Definizione del rischio

Il rischio di non conformità alle norme, incluse quelle in materia di Operazioni e di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Rilevanti, è il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (ad es., statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina).

Governo del rischio

Le decisioni strategiche a livello di Gruppo in materia di governo del rischio sono rimesse agli Organi sociali della Capogruppo. Le scelte effettuate tengono conto delle specifiche operatività e dei connessi profili di rischio di ciascuna società componente il Gruppo in modo da realizzare una politica di gestione dei rischi integrata e coerente.

A tale proposito, il Gruppo BPER Banca si è dotato di un modello di governo dei rischi secondo il quale ciascun rischio viene assunto a livello decentrato – secondo l’indirizzo e il coordinamento della Capogruppo – ma gestito a livello accentrato.

BPER Banca, in qualità di Capogruppo, è responsabile nel definire le linee di indirizzo del governo del rischio di non conformità per l’intero Gruppo Bancario.

Alla Capogruppo sono assegnate le seguenti responsabilità:

- assicurare un’adeguata attuazione del modello di governo del rischio di non conformità sia a livello di singola società del Gruppo sia a livello consolidato;
- assicurare che il modello di governo del rischio di non conformità sia predisposto nel rispetto di quanto definito dalle Autorità di Vigilanza, tenendo conto delle specificità del Gruppo e delle singole società del Gruppo che lo compongono;
- perseguire l’allocazione degli impieghi in coerenza con indicazioni di carattere qualitativo stabilite dal Consiglio di amministrazione.

L’attuazione di tali principi avviene attraverso l’adozione del modello di governo del rischio di non conformità alla normativa in materia di conflitti di interesse nei confronti di Parti Correlate e di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati formalizzato nella presente Policy e che garantisce:

- chiarezza nell’attribuzione dei ruoli e delle responsabilità;
- separazione tra le funzioni preposte ai processi di assunzione e gestione operativa del rischio da

quelle preposte alla gestione e controllo del rischio di non conformità garantendo l'indipendenza dei ruoli e delle responsabilità.

L'attuazione degli indirizzi formulati dalla Capogruppo avviene secondo principi di gradualità e proporzionalità in funzione delle specificità delle diverse società appartenenti al Gruppo e rientranti nel perimetro.

Con la presente Policy, la Capogruppo, nel suo ruolo di indirizzo e coordinamento, definisce pertanto le modalità con le quali il Gruppo BPER Banca intende applicare le normative relative alle Operazioni con Soggetti Rilevanti, al fine di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di BPER e/o di Società Controllate possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni alla base dei rapporti intrattenuti con tali soggetti, che potrebbero determinare distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e l'esposizione della singola Banca del Gruppo e/o del Gruppo nel suo complesso a rischi non adeguatamente misurati o presidiati e potenziali danni per depositanti e azionisti.

Propensione al rischio

Il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse e attività di rischio nei confronti di Parti Correlate e Soggetti Collegati è da inquadrare nel più ampio tema del rischio di non conformità alle norme e, di conseguenza, si attiene ai suoi principi fondamentali.

In tal senso si fa rimando al *Risk Appetite Statement*, tempo per tempo vigente, per l'evidenza del livello di *risk appetite* e di *risk tolerance* del rischio di non conformità.

Rispetto alla normativa sulle Parti Correlate e Soggetti Collegati tale valutazione tiene in considerazione la presenza di:

- regole interne che disciplinano le modalità di svolgimento dei processi Aziendali connessi all'operatività con Soggetti Rilevanti, nonché i ruoli, le responsabilità e i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni coinvolte; il Gruppo si è, inoltre, dotato di opportuni sistemi informativi a supporto di tali processi;
- un sistema articolato di limiti sia a livello individuale che complessivo (in termini di misura massima delle attività di rischio verso Soggetti Collegati ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati);
- specifici assetti organizzativi nonché un sistema dei controlli interni tali da assicurare nel continuo il rispetto sia del sistema dei limiti sia dei processi e delle procedure interne, comprese quelle deliberative.

Oltre che dalla presente Policy, i rischi di conflitti di interesse sono presidiati anche da altre fonti normative del Gruppo, e in particolare dal Codice Etico, dalla *Policy* sulle Operazioni Personali, dal Regolamento di Gruppo del processo di gestione degli Interessi rilevanti degli Esponenti aziendali e dalla *Policy* per il governo dei rischi nella gestione dei conflitti di interesse.

Gestione del rischio

La Capogruppo, nel suo ruolo di indirizzo e coordinamento, definisce le modalità con le quali il Gruppo BPER Banca intende applicare le normative relative alle Operazioni con Soggetti Rilevanti, al fine di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti degli stessi.

Ai fini di tale presidio, la Policy trova applicazione con riguardo a qualsivoglia Operazione con Soggetti Rilevanti, fermo restando che, tenuto conto delle caratteristiche operative e delle strategie del Gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti economici, con riferimento ai quali possono più frequentemente determinarsi conflitti di interesse sono: (i) finanziamenti attivi; (ii) *corporate banking*; (iii) contratti/accordi di natura commerciale (compresi eventuali contratti di servizio, fornitura, consulenza, etc.); (iv) operazioni di acquisto, vendita e locazione (attiva e passiva) di immobili; (v) raccolta diretta; (vi) operazioni di acquisto/cessione di partecipazioni ovvero operazioni di natura straordinaria; (vii) gestione tesoreria: la tesoreria depositi e la tesoreria cambi; e (viii) finanza per la clientela e per la proprietà.

Con riferimento all'assunzione di partecipazioni, conformemente al dettato normativo, il Gruppo BPER Banca si è dotato di specifica regolamentazione, che risponde alle finalità di: (i) contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo, derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non, fissando precisi "limiti" (generali e specifici) in relazione alla consistenza dei fondi propri e del capitale

ammissibile consolidato³; e (ii) promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse conforme al criterio della sana e prudente gestione, attraverso l'adozione di adeguati modelli organizzativi e controlli interni.⁴

Con riferimento, invece, alla prestazione dei servizi di investimento e accessori, nonché in tema di Operazioni Personali, di cui al Regolamento delegato (UE) n. 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016, il Gruppo BPER Banca adotta e mantiene disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei clienti⁵, in coerenza con quanto previsto dal "Codice interno di autodisciplina del Gruppo BPER" e dalla citata "Policy per il governo dei rischi nella gestione dei conflitti di interesse".

3.2 Perimetro unico dei Soggetti Rilevanti

Il perimetro unico dei Soggetti Rilevanti in relazione ai quali trovano applicazione, in tutto o in parte, le previsioni di cui alla presente Policy è individuato a livello di Gruppo e tiene conto dell'insieme dei soggetti: (i) individuati come tali dal Regolamento Consob (che in proposito rinvia ai principi contabili internazionali tempo per tempo vigenti), *i.e.* le **Parti Correlate Consob**; (ii) individuati come tali dalle Disposizioni di Vigilanza (*i.e.* le **Parti Correlate Banca d'Italia** e i **Soggetti Connessi**, che, insieme, costituiscono i **Soggetti Collegati**); e (iii) individuati come tali in via di autoregolamentazione.

3.2.1 Parti Correlate Consob

Con riferimento a BPER Banca, sono parti correlate ai fini del Regolamento Consob e dei principi contabili internazionali i seguenti soggetti⁶:

- (a) una persona (o uno Stretto Familiare di quella persona) se tale persona:
 - (i) ha il controllo o il controllo congiunto di BPER Banca;
 - (ii) ha un'influenza notevole su BPER Banca;
 - (iii) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche di BPER Banca o di una sua controllante;
- (b) una entità se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l'entità e BPER Banca fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) l'entità è una collegata o una *joint venture* di BPER Banca (o una collegata o una *joint venture* facente parte del gruppo di cui fa parte BPER Banca) oppure BPER Banca è una collegata o una *joint venture* dell'entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte del gruppo di cui fa parte l'entità);
 - (iii) l'entità e BPER Banca sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - (iv) l'entità è una *joint venture* di una terza entità e BPER Banca è una collegata della terza entità oppure BPER Banca è una *joint venture* di una terza entità e l'entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti di BPER Banca o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza notevole sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);

³ Cfr. Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 "Disposizioni di Vigilanza per le banche", Parte Terza "Altre disposizioni di vigilanza prudenziale", Capitolo 1 "Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari", nello specifico il riferimento a quanto disposto dall'art. 89 CRR e la definizione di "capitale ammissibile" contenuta all'art. 4, paragrafo 1, punto 71) lett. a).

⁴ Cfr. Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 "Disposizioni di Vigilanza per le banche", Parte Terza "Altre disposizioni di vigilanza prudenziale", Capitolo 1 "Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari".

⁵ Cfr. art. 23, Direttiva MIFID II 2014/65/UE; art. 23, comma 2, Regolamento Congiunto Consob – Banca d'Italia.

⁶ Stante il rinvio mobile contenuto nel Regolamento Consob alla definizione di Parti Correlate tempo per tempo individuata dai principi contabili internazionali, eventuali modifiche di questi ultimi modificano direttamente la definizione sopra richiamata.

- (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche a BPER Banca o ad una controllante di BPER Banca.

Ai fini di cui sopra, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata di BPER Banca e un soggetto che ha influenza notevole sulla collegata sono tra loro collegati.

3.2.2 Soggetti Collegati Banca d'Italia

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, rientrano nei Soggetti Rilevanti:

- (i) le Parti Correlate Banca d'Italia, come di seguito individuate:
- (a) gli Esponenti Aziendali di BPER Banca e delle Società Controllate Vigilata;
 - (b) i Partecipanti nel capitale sociale di BPER Banca e delle Società Controllate Vigilata;
 - (c) i soggetti, diversi dai Partecipanti, in grado di nominare, da soli, uno o più componenti dell'organo con funzioni di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica di BPER Banca o di una Società Controllata Vigilata, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 - (d) una società o un'impresa, anche costituita in forma societaria, su cui BPER Banca o una Società Controllata appartenente al Gruppo Bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
- (ii) I Soggetti Connessi, come di seguito individuati:
- (a) le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una Parte Correlata Banca d'Italia;
 - (b) i soggetti che controllano una Parte Correlata Banca d'Italia tra quelle indicate al precedente punto (i), lett. (b) e (c), ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata Banca d'Italia;
 - (c) gli Stretti Familiari di una Parte Correlata Banca d'Italia e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Le Parti Correlate Banca d'Italia e i Soggetti Connessi costituiscono, unitamente considerati, i Soggetti Collegati.

In aggiunta a quanto precede, BPER Banca e le Banche del Gruppo censiscono anche:

- (i) gli affini fino al secondo grado delle rispettive Parti Correlate Banca d'Italia (come individuati ai sensi dell'art. 78 del codice civile), che tuttavia non rientrano tra i Soggetti Collegati;
- (ii) gli ulteriori soggetti individuati ai sensi dell'art. 88 della Direttiva 2013/36, come modificato dalla Direttiva 2019/878 (non già rientranti nelle categorie di Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati Banca d'Italia di cui sopra).

In relazione a tali soggetti, pur non applicandosi agli stessi le previsioni in materia di presidi autorizzativi, limiti prudenziali e reportistica, BPER Banca e le Banche del Gruppo conservano (a) le informazioni relative alle Operazioni concluse con gli affini di cui al punto (i) e (b) i dati e la documentazione relativi ai prestiti concessi ai soggetti di cui al precedente punto (ii), al fine di ottemperare tempestivamente ad eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.

3.2.3 Soggetti Rilevanti in via di autoregolamentazione

In aggiunta a quanto precede, sono inclusi nel perimetro unico dei Soggetti Rilevanti, in via di autoregolamentazione, in un'ottica prudenziale e di *best practice*, nonché al fine di una migliore gestione dei conflitti di interesse, anche i seguenti soggetti (cc.dd. "Ulteriori Soggetti Rilevanti"):

- (A.1) gli azionisti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso controllate, fiduciari o interposte persone, detengono una partecipazione nel capitale sociale di BPER Banca, rappresentata da azioni ordinarie o dagli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti di voto o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, in misura pari o

superiore al 5%, nonché i soggetti che controllano o che sono direttamente o indirettamente controllati dai medesimi azionisti e gli Stretti Familiari qualora tali azionisti siano persone fisiche, fermo restando che

- (A.2) in deroga a quanto indicato *sub* lett. (A.1) che precede, i seguenti azionisti astrattamente rientranti nella categoria degli Ulteriori Soggetti Rilevanti non sono di norma inclusi nel perimetro dei Soggetti Rilevanti (salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, assunta con il parere del Comitato Parti Correlate): (i) i gruppi societari riconducibili agli azionisti che siano Stati, Governi, Banche Centrali, Amministrazioni Centrali o Organismi sovranazionali; (ii) i gestori di attivi⁷; (iii) gli investitori istituzionali⁸; (iv) altri azionisti che detengono una partecipazione in BPER a mero scopo di investimento finanziario e che non intrattengono con la Banca relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie rilevanti, diverse da quelle che i medesimi azionisti intrattengono ordinariamente in ragione delle loro caratteristiche e della loro tipologia di *business*, con altre società quotate e/o bancarie;
- (B) coloro che, direttamente o indirettamente, anche attraverso controllate, fiduciari o interposte persone – ovvero, se si tratta di soggetti abilitati⁹, in relazione alle partecipazioni gestite¹⁰ – abbiano presentato, da soli oppure congiuntamente ad altri soggetti in virtù di un patto parasociale comunicato ai sensi dell'art. 122 TUF: (i) una lista di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca da cui sia stato tratto almeno un Amministratore ovvero (ii) nei casi in cui non si sia proceduto con il meccanismo del voto di lista, un candidato Amministratore che sia stato eletto. Tali soggetti sono considerati Ulteriori Soggetti Rilevanti fintantoché l'Amministratore da essi designato resta in carica e a prescindere dall'esercizio di una influenza notevole su BPER;
- (C) le entità in cui i Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Componenti del Collegio Sindacale e gli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche (ovvero i rispettivi Stretti Familiari) (i) esercitano l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto ovvero (ii) ricoprono incarichi di Componente del Comitato esecutivo, Presidente con funzioni esecutive o Amministratore delegato (o Organo equivalente), di Direttore Generale (in assenza dell'Amministratore delegato o di altro Organo esecutivo sovraordinato).

3.2.4 Identificazione e mappatura del perimetro unico dei Soggetti Rilevanti

La Capogruppo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Consob, dalle Disposizioni di Vigilanza e dalla presente Policy, provvede a censire i Soggetti Rilevanti, identificando nell'ambito di tale perimetro i Soggetti rilevanti anche ai sensi dell'art. 136 TUB. Il censimento è effettuato direttamente dalla Capogruppo, con il supporto, per quanto di diretto interesse, delle Società controllate.

Ai fini di quanto precede, la Capogruppo e le Società Controllate Vigilante si avvalgono delle informazioni disponibili a livello di Gruppo, delle informazioni ottenute tramite accesso ai *data base* disponibili ovvero a qualsiasi supporto documentale idoneo, consultando archivi e banche dati esterne (Cerved, etc.), nonché delle comunicazioni effettuate ai sensi di legge.

Per quanto attiene all'individuazione degli Stretti Familiari e degli altri soggetti da includere nel perimetro in virtù di rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti e con i relativi Stretti Familiari (cc.dd. "**Soggetti Rilevanti Indiretti**"), la Capogruppo e le Società Controllate Vigilante si avvalgono altresì delle dichiarazioni rese dagli Esponenti Aziendali e dai Dirigenti con Responsabilità Strategiche sulla base del *format* di cui all'Allegato A alla presente Policy, nonché da eventuali altre dichiarazioni rese dai Soggetti Rilevanti "diretti" persone fisiche.

Con le predette dichiarazioni, sono individuati, per le finalità di cui sopra, anche gli affini fino al secondo grado delle Parti Correlate Banca d'Italia, nonché gli eventuali soggetti "indiretti" rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB.

I soggetti qualificabili come Soggetti Rilevanti cooperano con la Capogruppo e le Società Controllate Vigilante con le quali intrattengono rapporti al fine di consentire un censimento corretto e completo degli

⁷ Come definiti dall'art. 124-*quater*, comma 1, lett. a), del TUF.

⁸ Come definiti dall'art. 124-*quater*, comma 1, lett. b), del TUF.

⁹ Come definiti dall'art. 116-*terdecies*, comma 1, lett. f), del Regolamento Emittenti.

¹⁰ Come definiti dall'art. 116-*terdecies*, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti.

stessi Soggetti e dei Soggetti Rilevanti Indiretti e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti.

La Capogruppo (direttamente o, per quanto di diretta rilevanza, per il tramite delle Società Controllate Vigilate) mantiene periodicamente il perimetro unico dei Soggetti Rilevanti del Gruppo al fine di presidiare nel tempo l'evoluzione dello stesso e delle sue caratteristiche.

In particolare, il perimetro è aggiornato:

- (i) trimestralmente, per quanto attiene alle informazioni ricavabili direttamente dai documenti contabili di periodo;
- (ii) il prima possibile, al verificarsi di fatti nuovi relativi ad Esponenti Aziendali e Dirigenti con Responsabilità Strategiche (ad esempio in caso di nuove nomine, cessazioni dalla carica e/o licenziamenti);
- (iii) in ogni caso, complessivamente, almeno una volta all'anno.

Sulla base delle informazioni censite ai sensi di quanto precede, la Capogruppo provvede a predisporre e aggiornare, tempo per tempo, il *data-base* dei Soggetti Rilevanti del Gruppo e a metterlo a disposizione delle Società Controllate.

La Capogruppo si adopera, in ogni caso, affinché il Gruppo disponga di sistemi informativi in grado di gestire gli *iter* deliberativi delle Operazioni e che consentano ad essa di verificare costantemente il rispetto dei limiti prudenziali consolidati. Le soluzioni informatiche adottate dal Gruppo consentono tra l'altro:

- il censimento delle varie categorie di Soggetti Rilevanti e l'individuazione degli stessi sin dalla fase di instaurazione dei rapporti;
- di fornire ad ogni Banca e Società Controllata una conoscenza aggiornata delle varie categorie di Soggetti Rilevanti del Gruppo stesso;
- di registrare opportunamente le movimentazioni;
- di monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio;
- di disporre di un sistema di *reporting* per l'informativa agli organi di governo ed al pubblico.

In coordinamento con gli indirizzi e le istruzioni della Capogruppo, le Società Controllate, italiane ed estere, non allineate informaticamente, si dotano di procedure e sistemi informatici in grado di agevolare l'individuazione delle controparti e delle operazioni con Soggetti Rilevanti, fermo restando che la Capogruppo mette a loro disposizione, tempo per tempo, il perimetro dei Soggetti Rilevanti in formato elettronico.

3.3 Operazioni Rilevanti

Le previsioni di cui alla presente Policy, fatti salvi i casi di esclusione ed esenzione di cui ai successivi artt. 3.3.2 e 3.3.3, trovano applicazione nei confronti di qualsivoglia transazione con Soggetti Rilevanti che comporti l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Soggetti Rilevanti, e le operazioni di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

Con riguardo a BPER Banca, assumono rilievo anche le Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate, per tali intendendosi le Operazioni concluse da queste ultime su indicazione ovvero previo esame preventivo o approvazione da parte della Capogruppo¹¹.

3.3.1 Identificazione e classificazione delle Operazioni

Ai fini dell'individuazione delle Operazioni rilevanti ai sensi della presente Policy, è posta attenzione alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica. In tale prospettiva, non si considerano Operazioni con Soggetti Rilevanti quelle in cui la o le controparti non siano preventivamente identificate e/o identificabili, come ad esempio le operazioni effettuate su mercati regolamentati, sistemi multilaterali

¹¹ Secondo quanto declinato nella Comunicazione Consob DEM/10078683 del 24 settembre 2010.

di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione o su piattaforme di negoziazione che non consentono di identificare preventivamente la controparte.

Coerentemente, non si considerano rilevanti ai fini della presente Policy le decisioni di mero “rinnovo tecnico” di affidamenti in essere a “revoca” quando si tratti di valutazioni e decisioni di carattere meramente interno, funzionali al controllo sullo stato del finanziamento, che non siano conseguenti o connesse a richieste provenienti dal cliente e che non si traducano in alcun modo nell’assunzione di rischi diversi da quelli già assunti. Parimenti, non si considerano rilevanti ai fini della presente Policy eventuali decisioni volte a individuare limiti di carattere meramente interno (es. *plafond*) relativi alla possibile assunzione di rischio nei confronti di Soggetti Rilevanti, in quanto rappresentativi unicamente del livello massimo di rischio creditizio che la Banca decide di assumere nei confronti della controparte nell’ambito del livello di propensione al rischio secondo le caratteristiche organizzative del Gruppo.

Fermo quanto precede, ai fini dell’applicazione della presente Policy, le Operazioni con Soggetti Rilevanti sono individuate e classificate sulla base delle seguenti previsioni.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: sono Operazioni di Maggiore Rilevanza le Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza – applicabile a seconda della specifica Operazione – risulti superiore alla soglia del 5%:

1. *Indice di rilevanza del controvalore*: è il rapporto tra il controvalore dell’Operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Capogruppo. Se le condizioni economiche dell’Operazione sono determinate, il controvalore dell’Operazione è:
 - a) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - b) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002¹²;
 - c) per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell’Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo.

2. *Indice di rilevanza dell’attivo*: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’Operazione e il totale attivo di Gruppo¹³. I dati da utilizzare sono tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Capogruppo; ove possibile, analoghi dati sono utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’Operazione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il controvalore dell’operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;
- b) in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dalle partecipazioni), il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all’attività;
- b) in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività.

3. *Indice di rilevanza delle passività*: è il rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo di Gruppo. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Capogruppo; ove possibile, i dati da utilizzare per la determinazione

¹² Cfr. normativa di gruppo per la valutazione al Fair Value degli strumenti finanziari, tempo per tempo vigente.

¹³ Nell’attivo devono essere ricomprese le poste “fuori bilancio”; per operazioni poste in essere da componenti appartenenti al perimetro della subholding i dati sono tratti dallo stato patrimoniale sub consolidato.

del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato, se redatto.

Al fini dell'individuazione delle predette soglie¹⁴, le Banche controllate fanno riferimento ai fondi propri consolidati tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato della Capogruppo¹⁵.

Operazioni Significative di Minore Rilevanza: sono Operazioni Significative di Minore Rilevanza le Operazioni in cui risultino contemporaneamente soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (i) almeno uno degli indici di rilevanza individuati per la qualificazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza – applicabile a seconda della specifica Operazione – risulti superiore alla soglia del 2,5%; (ii) si tratti di Operazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa interna tempo per tempo vigente in materia di cc.dd. "Operazioni di Maggiore Rilevanza".

Operazioni di Minore Rilevanza: sono Operazioni di Minore Rilevanza le Operazioni diverse dalle Operazioni Significative di Minore Rilevanza che presentano parametri inferiori alla soglia che individua le Operazioni di Maggiore Rilevanza e sono diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo come di seguito definite.

Operazioni di Importo Esiguo: sono Operazioni di Importo Esiguo le Operazioni che abbiano un valore minore o uguale ad Euro 250.000 qualora la controparte sia una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte) ovvero minore o uguale ad Euro 1.000.000 qualora la controparte sia un soggetto diverso da una persona fisica. In caso di Operazioni contenziose, le soglie di esiguità si considerano ridotte della metà.

Operazioni di Maggiore Rilevanza per Cumulo: più Operazioni di Minore Rilevanza e/o Operazioni Significative di Minore Rilevanza tra loro omogenee (per tipologie e caratteristiche dell'Operazione) o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso Soggetto Rilevante, il cui valore viene cumulato ai fini del calcolo della soglia di maggiore rilevanza e dell'applicazione della relativa procedura istruttoria, deliberativa e informativa.

Operazioni contenziose: le Operazioni, di qualsiasi natura, che danno luogo a: perdite, passaggio a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

3.3.2 Casi di esclusione

Ai sensi del combinato disposto delle Disposizioni di Vigilanza e del Regolamento Consob, le disposizioni della presente Policy non si applicano (se non per quanto previsto dalla Policy medesima e dalla normativa vigente con riguardo ai flussi e agli adempimenti informativi) alle seguenti tipologie di operazioni:

- i. quelle effettuate tra componenti del Gruppo Bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto¹⁶¹⁷;
- ii. i compensi corrisposti agli Esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche (per le Società del Gruppo destinatarie solo delle Disposizioni di Vigilanza);
- iii. le deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, c.c., relative ai compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo (ove presente) e le deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c.;
- iv. le deliberazioni assembleare di cui all'art. 2402 c.c. relative ai compensi dei componenti del Collegio sindacale;

¹⁴ Cfr. quanto specificato nella Circolare n. 285 con riferimento alle soglie previste per gli indici di rilevanza.

¹⁵ Come precisato nel Documento di Consultazione Banca d'Italia del dicembre 2011.

¹⁶ Secondo quanto precisato nel Resoconto della Seconda Consultazione Banca d'Italia del dicembre 2011 sulle "Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati" (il "**Documento di Consultazione**"), tale esenzione è da intendersi riferita a tutte le Operazioni poste in essere tra Società del Gruppo tra cui intercorre un rapporto (diretto o indiretto) di controllo totalitario nonché tra Società Controllate (anche bancarie) sottoposte a comune controllo totalitario, diretto o indiretto, da parte di BPER Banca.

¹⁷ Con riguardo a BPER Banca, in quanto soggetta al Regolamento Consob, tale esclusione si applica a condizione che non vi siano nelle Società Controllate controparti dell'Operazione Interessi Significativi di altri Soggetti Rilevanti (come individuati ai sensi del successivo paragrafo 3.3.3).

- v. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “*collaterale*” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato, fermi per BPER Banca gli obblighi informativi di cui all’art. 5, comma 8, del Regolamento Consob;
- vi. le operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - a. gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall’art. 2442 c.c.;
 - b. le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - c. le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall’art. 2445 c.c.;
 - d. gli acquisiti di azioni proprie ai sensi dell’art. 132 TUF;
- vii. le Operazioni di Importo Esiguo, fermo restando che le funzioni competenti ad istruire e a concludere l’Operazione devono verificare, volta per volta, che l’Operazione, pur singolarmente di Importo Esiguo, non sia in realtà parte di un’Operazione più ampia di importo complessivamente superiore alla soglia di esiguità, che debba essere considerata nel suo complesso in quanto di natura omogenea e realizzata in esecuzione di un disegno unitario. In tale caso, le Operazioni successive al superamento della soglia devono essere sottoposte ai presidi istruttori, deliberativi e informativi previsti dalla presente Policy. Le Operazioni di Importo Esiguo sono inoltre soggette agli obblighi informativi di cui al successivo par. 3.7¹⁸;
- viii. le Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dall’Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di istruzioni emanate dalla Capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite dall’Autorità nell’interesse della stabilità del Gruppo, fermi gli obblighi informativi di cui all’art. 5 del Regolamento Consob. Non si intendono incluse in tale fattispecie di esclusione le Operazioni realizzate nell’ambito dell’autonomia negoziale della Capogruppo, soggette ad autorizzazione ovvero a comunicazione preventiva all’Autorità di Vigilanza.

3.3.3 Casi di esenzione

In aggiunta a quanto precede, ai sensi di quanto consentito dalle Disposizioni di Vigilanza e dal Regolamento Consob, le disposizioni della presente Policy non si applicano (se non per quanto previsto dalla Policy medesima e dalla normativa vigente con riguardo ai flussi e agli adempimenti informativi, e in ogni caso fermi gli obblighi informativi di cui all’art. 5, comma 8, del Regolamento Consob) alle seguenti tipologie di operazioni.

Operazioni ordinarie concluse a condizioni di mercato ovvero *standard*: le Operazioni che rientrano nell’esercizio ordinario dell’attività operativa o della connessa attività finanziaria e sono effettuate a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

Per identificare (i) le operazioni che rientrano nell’esercizio ordinario dell’attività operativa e (ii) i presupposti in cui le condizioni possono ritenersi *standard*, si applicano i criteri sotto descritti.

L’attività operativa include le principali attività generatrici di ricavi della società e tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come “di investimento” o “finanziarie”¹⁹.

Il riferimento all’attività finanziaria connessa all’attività operativa riguarda le Operazioni che, seppure astrattamente qualificabili come finanziarie, hanno principalmente natura accessoria allo svolgimento dell’attività operativa.

Fermi i casi di non ordinarietà specificamente indicati nel seguito, per valutare se un’operazione rientra nell’esercizio ordinario dell’attività operativa o dell’attività finanziaria ad essa connessa si ha riguardo ai seguenti elementi:

- **oggetto dell’Operazione**: l’Operazione deve essere riconducibile all’ordinaria attività. L’estraneità dell’oggetto dell’Operazione all’attività tipicamente svolta costituisce un indice di anomalia che

¹⁸ Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, le Operazioni di Importo Esiguo rientrano tra i casi di Esenzione e deroga.

¹⁹ La classificazione di un’operazione all’interno di una delle tre grandi aree di attività (operativa, di investimento e finanziaria) va compiuta assumendo a riferimento l’attività svolta dalla società; per le banche, ad esempio, l’attività di concessione di prestiti, in qualunque forma, è classificabile come attività operativa anziché di investimento, poiché essa ricade tra le principali attività generatrici di ricavi della società.

può indicarne la non ordinarietà;

- ricorrenza del tipo di Operazione nell'ambito dell'attività della banca/della società: la ripetizione regolare di un'Operazione da parte di BPER o della Società Controllata di volta in volta interessata rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;
- dimensione dell'Operazione: un'Operazione che rientra nell'attività operativa potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative. Ciò che rileva è che l'Operazione non abbia dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla Banca. In ogni caso non sono ordinarie le Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo: in genere costituisce un indicatore di ordinarietà la semplicità dello schema economico-contrattuale unito alla oggettività delle condizioni. In particolare, si considerano di norma non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le Operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie. Analogamente, clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali possono rappresentare un indice significativo di non ordinarietà;
- controparte: le Operazioni con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto all'Operazione che si intende concludere.

Nel caso in cui l'Operazione sia posta in essere da una Società Controllata, il carattere di ordinarietà deve essere valutato con riferimento all'attività svolta da quest'ultima.

In ogni caso la delibera di approvazione dell'Operazione deve riportare elementi idonei a comprovare il ricorrere delle condizioni sopraindicate.

Per "condizioni di mercato o standard" si intendono, in via generale le condizioni:

- in linea con quelle praticate ad operazioni simili per natura, entità e rischio nei confronti di controparti non ricompresi nel perimetro dei Soggetti Rilevanti;
- basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle per le quali la Banca sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo.

Le condizioni applicate alle Operazioni e servizi concesse a Soggetti Rilevanti che risultino essere anche dipendenti del Gruppo, nel caso in cui siano in linea con quanto previsto per la generalità dei dipendenti dalla normativa interna, si considerano effettuate a condizioni *standard*; diversamente, nei casi in cui si intenda derogare alle citate condizioni o comunque richiedere interventi straordinari (es. incaglio o contenzioso), le condizioni praticate non potranno essere considerate *standard* anche se la deroga è consentita/prevista dalla richiamata normativa interna per i dipendenti.

In conformità a quanto previsto dalla presente Policy e dalla normativa di secondo livello tempo per tempo adottata da BPER e dal Gruppo, le funzioni preposte devono appurare se le Operazioni possano essere qualificate come Operazioni ordinarie concluse a condizioni di mercato ovvero *standard*, attestando la sussistenza dei relativi presupposti.

Fermo quanto precede, non possono in ogni caso essere considerate ordinarie:

- le Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- le Operazioni Significative di Minore Rilevanza;
- le Operazioni, comprese quelle di Minore Rilevanza, che determinano:
 - i. l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, mediante conversione dei crediti;
 - ii. l'acquisizione di partecipazioni nella società debitrice;
 - iii. interessenze dal debitore finalizzate a facilitare il recupero del credito;
- le Operazioni, comprese quelle di Minore Rilevanza, di ristrutturazione del debito riguardanti

Soggetti Rilevanti, di qualunque natura e forma tecnica ²⁰;

- le Operazioni Contenziose;
- le Operazioni, comprese quelle di Minore Rilevanza, di natura societaria (come ad es. fusioni, scissioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione²¹, conferimenti) in quanto non rientranti nell'attività operativa;
- i contratti di consulenza;
- le sponsorizzazioni;
- le donazioni o altri atti di liberalità.

Operazioni infragruppo: per tali intendendosi le Operazioni: (i) con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, da BPER (in via diretta o indiretta); (ii) tra società (anche bancarie) sottoposte a comune controllo di BPER, totalitario o non totalitario, diretto o indiretto; (iii) con società sottoposte, direttamente o indirettamente, a influenza notevole di BPER (*i.e.* società collegate a BPER o a una Società Controllata da BPER), a condizione che nell'Operazione o nella società controllata o collegata o sottoposta a influenza notevole non vi siano interessi qualificati come significativi di altri Soggetti Rilevanti (cc.dd. "**Interessi Significativi**").

La predetta esenzione opera a livello di Gruppo²², fermo restando che, in caso di operazioni fra una banca controllante italiana e una banca controllata italiana, l'esenzione si applica esclusivamente a beneficio della controllante.

Ai fini di quanto precede, la valutazione sulla sussistenza di Interessi Significativi è effettuata tenendo conto dei criteri indicati nella Comunicazione Consob DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (ovvero in altre eventuali raccomandazioni o indicazioni tempo per tempo provenienti dalla Consob e/o da Banca d'Italia). In ogni caso, non si considerano significativi gli interessi derivanti dalla mera condivisione di uno o più Esponenti aziendali o di Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Operazioni relative alla remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche: con riguardo a BPER Banca, le operazioni relative alla remunerazione degli Amministratori, dei Consiglieri investiti di particolari cariche e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che: (i) la medesima BPER abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato per le Remunerazioni e (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali

Piani di compensi: le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti i piani di compensi basati su strumenti finanziari di cui all'art. 114-*bis* del TUF nonché le relative operazioni esecutive.

3.4 Il Comitato Parti Correlate, i presidi equivalenti e i presidi coerenti

In BPER Banca le funzioni attribuite dal Regolamento Consob e dalle Disposizioni di Vigilanza agli Amministratori Indipendenti sono affidate al Comitato Parti Correlate, il quale è costituito da tre Amministratori Indipendenti e non Correlati ed opera in conformità con la presente Policy e con le relative Regole di funzionamento tempo per tempo approvate dal Consiglio di amministrazione.

In seno al Comitato, i Componenti che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione sono tenuti a darne notizia agli altri Componenti, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, nonché ad astenersi dalla votazione nel caso in cui si tratti di un interesse in conflitto con quello della

²⁰ Per "ristrutturazione del debito" si intende l'operatività mediante la quale il creditore (la Banca), in presenza di riconosciute difficoltà economico-finanziarie dichiarate dal soggetto debitore, si rende disponibile a concessioni che altrimenti non avrebbe accordato mediante processi di rinegoziazione del debito. Nell'ambito delle ristrutturazioni finanziarie sono comprese sia operazioni con accordi disciplinati ai sensi della normativa in ambito fallimentare, sia operazioni di modifica della struttura dei debiti dell'impresa al di fuori delle previsioni di cui alla sopra citata normativa. Gli accordi di ristrutturazione possono prevedere, ad esempio, "concessioni" relative a modifiche riguardanti scadenza, interessi, ammontare, garanzie, ridefinizione piani di ammortamento di finanziamenti in essere.

²¹ Gli unici a rilevare in quanto, come precisato da Consob nella Comunicazione DEM/10078683 del 24 settembre 2010, gli aumenti di capitale in opzione non si considerano operazioni con parti correlate.

²² Nel senso che si applica, ad es., anche ove una Banca italiana controllata da BPER ponga in essere un'operazione con una società sottoposta al comune controllo (anche non totalitario) di BPER, ma non controllata direttamente o indirettamente anche dalla Banca italiana controllata che pone in essere l'Operazione.

Società.

Qualora, in relazione ad un'Operazione, i componenti del Comitato Parti Correlate non siano tutti Amministratori non Correlati, si applicano, nell'ordine indicato, i seguenti presidi equivalenti: (i) parere dei restanti due Amministratori Indipendenti; (ii) ove non sia possibile applicare il presidio *sub* (i), parere dell'unico Amministratore Indipendente, (iii) ove non sia possibile applicare i presidi *sub* (i) o (ii), parere del Collegio Sindacale. Resta inteso che, qualora le funzioni e le prerogative del Comitato debbano essere svolte dal Collegio Sindacale, ove alcuni componenti dello stesso abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, devono darne notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata nonché astenersi dalla votazione nel caso in cui si tratti di un interesse in conflitto con quello della Società.

Nelle Banche italiane del Gruppo le funzioni attribuite dalle Disposizioni di Vigilanza agli Amministratori Indipendenti sono affidate al Comitato Parti Correlate (che può eventualmente coincidere con il Comitato Controllo e Rischi) ovvero a uno o più Amministratori Indipendenti non Correlati. Nel caso in cui le funzioni siano attribuite al Comitato Parti Correlate, quest'ultimo è costituito da tre Amministratori Indipendenti e non Correlati ed opera in conformità con la presente Policy e con le relative Regole di funzionamento tempo per tempo approvate dal Consiglio di amministrazione. Si applicano al Comitato le medesime regole sopra indicate in materia di interessi rilevanti e/o in conflitto e di presidi equivalenti. Fermo quanto precede, nel caso in cui si tratti di Operazione per il tramite, l'Operazione posta in essere da una Banca italiana del Gruppo è sempre sottoposta anche all'attenzione del Comitato Parti Correlate della Capogruppo, fatti salvi i casi di esclusione o esenzione, secondo quanto previsto dal successivo par. 3.5.

Per le Banche estere del Gruppo e le Società Controllate non bancarie, italiane ed estere, le funzioni attribuite dalla presente Policy al Comitato Parti Correlate o agli Amministratori Indipendenti sono svolte dal Comitato Parti Correlate della Capogruppo, che opera quale presidio "coerente" al fine di evitare possibili elusioni della normativa attraverso Operazioni con Soggetti Rilevanti compiute dalle Società Controllate non bancarie (o estere). Ai fini di quanto precede, le Società Controllate sono tenute a comunicare tempestivamente alla Capogruppo le Operazioni che intendono porre in essere con Soggetti Rilevanti al fine di rispettare l'*iter* istruttorio e deliberativo previsto dal successivo par. 3.5 e di consentire la verifica del rispetto dei limiti di esposizione a livello consolidato, secondo quanto previsto dal successivo par. 3.6.

3.5 Procedure istruttorie e deliberative relative alle Operazioni con Soggetti Rilevanti

Le Operazioni con Soggetti Rilevanti diverse dalle Operazioni escluse e dalle Operazioni esenti sono soggette all'*iter* istruttorio e/o deliberativo previsto dal presente par. 3.5.

3.5.1 Operazioni di Minore Rilevanza

"Fase" pre-deliberativa

La Funzione competente ad istruire l'Operazione provvede a fornire con congruo anticipo al Comitato, prima di ogni riunione, per il tramite della relativa Segreteria, informazioni complete e adeguate relative all'Operazione, nel rispetto dei tempi e delle modalità definiti dalla vigente normativa interna e dalle Regole di funzionamento del Comitato medesimo.

Il Comitato rappresenta eventuali lacune ed inadeguatezze riscontrate ai soggetti competenti a deliberare e può riservarsi di esprimere il proprio parere in una successiva riunione laddove ravvisi la necessità di ulteriori approfondimenti.

Al Comitato è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, entro un limite di spesa, per singolo esperto indipendente, di norma non superiore allo 0,25% del valore dell'Operazione e comunque complessivamente non superiore a 300.000 Euro, da determinarsi in funzione della complessità dell'Operazione medesima²³. Qualora l'ammontare della spesa risulti superiore alle predette soglie, lo stesso può essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione su richiesta motivata del Comitato.

Ai fini di quanto precede, il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: a) il

²³ Per le Banche italiane Controllate tale importo massimo si intende ridotto della metà.

Soggetto Rilevante, le società da questo controllate, i soggetti che lo controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; b) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, gli amministratori delle predette società. Il Comitato deve eventualmente motivare le ragioni per le quali tali relazioni siano state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Ai fini di quanto precede il Comitato si avvale di apposita dichiarazione rilasciata dagli esperti e delle informazioni a disposizione del Gruppo.

"Fase" deliberativa

Il Comitato esprime al soggetto competente a deliberare, in tempo utile per l'assunzione della relativa decisione, un parere preventivo non vincolante e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere del Comitato è allegato al verbale della riunione del Comitato medesimo.

Nel caso in cui il parere del Comitato sia favorevole o condizionato (purché tutte le condizioni vengano rispettate), le Operazioni di Minore rilevanza sono approvate dal soggetto competente a decidere sulla base dell'ordinario assetto dei poteri tempo per tempo vigente.

Nel caso in cui il parere del Comitato sia negativo, la decisione sull'Operazione è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni dei soggetti competenti relative ad Operazioni con Soggetti Rilevanti contengono adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'Operazione, nonché le ragioni relative agli eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato. A tal fine, idonea documentazione è posta a corredo della decisione.

Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard* (pur non trattandosi di Operazione qualificata come esente ai sensi del precedente par. 3.3.3.) la documentazione informativa predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Inoltre, in caso di parere negativo o condizionato ai rilievi formulati dal Comitato, la decisione del soggetto competente fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

In tutti i casi in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.

3.5.2 Operazioni Significative di Minore Rilevanza

"Fase" pre-deliberativa

La Funzione competente ad istruire l'Operazione, per il tramite della Segreteria del Comitato, provvede a coinvolgere quest'ultimo tempestivamente nella "fase" istruttoria attraverso la trasmissione di un flusso informativo completo e aggiornato. In aggiunta a quanto precede, prima di ogni riunione il Comitato, per il tramite della relativa Segreteria, riceve con congruo anticipo informazioni complete e adeguate relative all'Operazione, nel rispetto dei tempi e delle modalità definiti dalla vigente normativa interna e dalle Regole di funzionamento del Comitato medesimo.

Il Comitato, anche per il tramite di uno o più componenti dallo stesso delegati, ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati dell'attività istruttoria e può riservarsi di esprimere il proprio parere in una successiva riunione laddove ravvisi la necessità di ulteriori approfondimenti.

Al Comitato viene messo a disposizione anche il parere rilasciato dal *Chief Risk Officer* e dalle altre funzioni di controllo competenti (*Risk Opinion*).

Il Comitato rappresenta eventuali lacune ed inadeguatezze riscontrate agli Organi competenti a deliberare.

Al Comitato è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, entro un limite di spesa, per singolo esperto indipendente, di norma non superiore allo 0,25% del valore dell'Operazione e comunque complessivamente non superiore a 500.000 Euro, da determinarsi in funzione della complessità dell'Operazione medesima²⁴. Qualora

²⁴ Per le Banche italiane Controllate tale importo massimo si intende ridotto della metà.

l'ammontare della spesa risulti superiore alle predette soglie, lo stesso può essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione su richiesta motivata del Comitato. Il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti secondo quanto indicato nel precedente par. 3.5.1.

"Fase" deliberativa

Il Comitato esprime all'Organo competente a deliberare, in tempo utile per l'assunzione della relativa deliberazione, un parere preventivo non vincolante e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere del Comitato è allegato al verbale della riunione del Comitato medesimo.

Le Operazioni Significative di Minore rilevanza sono sottoposte alla competenza deliberativa esclusiva del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i casi per i quali la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea.

Le deliberazioni contengono adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'Operazione, nonché le ragioni relative agli eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato. A tal fine, idonea documentazione è posta a corredo della delibera.

Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard* (pur non trattandosi di Operazione qualificata come esente ai sensi del precedente paragrafo 3.3.3) la documentazione informativa predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

In caso di parere negativo o condizionato ai rilievi formulati dal Comitato, la decisione del Consiglio di Amministrazione fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

Gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.

3.5.3 Operazioni di Maggiore Rilevanza

"Fase" pre-deliberativa

La Funzione competente ad istruire l'Operazione, per il tramite della Segreteria del Comitato, provvede a coinvolgere quest'ultimo tempestivamente nella "fase" istruttoria e delle trattative attraverso la trasmissione di un flusso informativo completo e aggiornato. In aggiunta a quanto precede, prima di ogni riunione il Comitato, per il tramite della relativa Segreteria, riceve con congruo anticipo informazioni complete e adeguate relative all'Operazione, nel rispetto dei tempi e delle modalità definiti dalla vigente normativa interna e dalle Regole di funzionamento del Comitato medesimo.

Il Comitato, anche per il tramite di uno o più componenti dallo stesso delegati, ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e/o dell'attività istruttoria e può riservarsi di esprimere il proprio parere in una successiva riunione laddove ravvisi la necessità di ulteriori approfondimenti.

Qualora un'Operazione di Maggiore Rilevanza sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilievo (OMR) ai sensi della vigente normativa, viene messo a disposizione del Comitato il parere rilasciato dal *Chief Risk Officer* e dalle altre funzioni di controllo competenti (*Risk Opinion*).

Il Comitato rappresenta eventuali lacune ed inadeguatezze riscontrate agli Organi competenti a deliberare.

Ai fini di quanto precede, al Comitato è riconosciuta la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, selezionati dal Comitato medesimo secondo quanto indicato nel precedente par. 3.5.1, senza limiti di spesa.

"Fase" deliberativa

Il Comitato esprime all'Organo competente a deliberare, in tempo utile per l'assunzione della relativa decisione, un parere preventivo vincolante e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere del Comitato è allegato al verbale della riunione del Comitato medesimo.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono sottoposte alla competenza deliberativa esclusiva del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i casi per i quali la legge o lo Statuto ne attribuiscono la

competenza all'Assemblea.

Le deliberazioni contengono adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'Operazione, nonché le ragioni relative agli eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato. A tal fine, idonea documentazione è posta a corredo della delibera.

Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard* (pur non trattandosi di Operazione qualificata come esente ai sensi del precedente paragrafo 3.3.3) la documentazione informativa predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

In caso di parere negativo o condizionato ai rilievi formulati dal Comitato, la decisione del Consiglio di Amministrazione fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

Gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.

3.5.4 Operazioni rientranti nel perimetro dell'art. 136 del TUB

"Fase" pre-deliberativa

Alle Operazioni con Soggetti Rilevanti rientranti anche nel perimetro di applicazione dell'art. 136 TUB si applicano, per quanto attiene alla "fase" pre-deliberativa, le medesime previsioni contenute nei precedenti artt. 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3 (a seconda del valore e della tipologia di Operazione).

"Fase" deliberativa

Le Operazioni rilevanti anche ai sensi dell'art. 136 TUB sono approvate dal Consiglio di Amministrazione con decisione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'Esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i Componenti dell'Organo di controllo. È facoltà del Consiglio di Amministrazione delegare l'approvazione delle predette Operazioni, nel rispetto delle modalità qui previste.

Le deliberazioni contengono adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'Operazione, nonché le ragioni relative agli eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato. A tal fine, idonea documentazione è posta a corredo della delibera.

3.5.5 Operazioni di competenza dell'Assemblea

Qualora un'Operazione con Soggetti Rilevanti sia rimessa, per legge o per Statuto, alla competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata, trovano applicazione, *mutatis mutandis*, le regole relative alla "fase" pre-deliberativa e deliberativa di cui ai precedenti artt. 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3. (a seconda del valore e della tipologia di Operazione).

Qualora, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata in presenza di un parere negativo del Comitato, l'Assemblea, ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del codice civile e dello statuto in materia di maggioranze assembleari e di conflitto di interessi, non può approvare l'Operazione qualora la maggioranza dei soci votanti qualificati come "non correlati"²⁵ ai sensi del Regolamento Consob esprima voto contrario all'Operazione, sempreché i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto.

3.5.6 Delibere Quadro

È facoltà esclusiva del Consiglio di amministrazione di ciascuna Banca italiana del Gruppo assumere Delibere Quadro relative a serie di Operazioni omogenee e sufficientemente determinate con Soggetti Rilevanti.

Per l'assunzione delle delibere quadro si applicano le regole previste, a seconda dei casi, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, le Operazioni Significative di Minore Rilevanza, le Operazioni di

²⁵ Secondo l'art. 3, co.1, lett. l) del Regolamento Consob n. 17221 del 2010 sono "soci non correlati" i "soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società.

Minore Rilevanza, in ragione del prevedibile valore massimo delle Operazioni, cumulativamente considerate, oggetto della delibera.

Le Delibere Quadro hanno efficacia non superiore ad un anno e riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle Operazioni cui fanno riferimento. Esse, in particolare, riportano, almeno, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Le Operazioni singolarmente effettuate nell'ambito della singola Delibera Quadro sono autorizzate direttamente dagli organi e dalle funzioni competenti, nel rispetto del sistema delle deleghe tempo per tempo vigente, e non sono ulteriormente sottoposte alle procedure istruttorie e/o deliberative sopra previste.

Nei casi di un'operatività non occasionale con esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 TUB e soggetti ad essi riconducibili è possibile ricorrere all'adozione di delibere quadro aventi contenuto di natura omogenea con le modalità di cui all'art. 136 TUB.

Qualora un'Operazione, inizialmente riconducibile ad una Delibera Quadro, secondo le valutazioni della funzione che avvia l'istruttoria, risulti successivamente non rispettare i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza di cui sopra, a questa si applicano le regole stabilite in via generale per l'esecuzione delle Operazioni con Soggetti Rilevanti previste dai precedenti artt. 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob, in occasione dell'approvazione di una Delibera Quadro, la Banca è tenuta a predisporre un Documento Informativo, ai sensi del successivo par. 3.7.2, qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata.

3.6 Monitoraggio e gestione del superamento dei limiti gestionali e prudenziali

La Capogruppo, nell'esercizio dei suoi obblighi di direzione e coordinamento e nel rispetto della normativa vigente, definisce limiti all'assunzione delle attività di rischio verso Soggetti Collegati sia su base individuale sia su base consolidata, che tutte le Banche e Società del Gruppo sono tenute a rispettare.

Ai fini di quanto precede, la Capogruppo individua e definisce i seguenti presidi, regole e strumenti per il monitoraggio e la gestione degli stessi; le Società Controllate sono tenute a comunicare alla Capogruppo, preventivamente, le Operazioni comportanti l'assunzione di attività di rischio realizzate verso Soggetti Collegati di Gruppo, al fine di consentire la verifica del rispetto del prescritto limite consolidato.

3.6.1 Attività di rischio e modalità di calcolo

Il Gruppo BPER Banca, ai fini del calcolo e del rispetto dei limiti prudenziali, considera tutte le Operazioni che generano attività di rischio concluse con Soggetti Collegati Banca d'Italia, comprese le Operazioni che rientrano nei casi di esclusione ed esenzione di cui ai precedenti artt. 3.3.2 e 3.3.3, con la sola eccezione delle Operazioni escluse che, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, non si considerano come Operazioni con Soggetti Collegati.

Ai fini del monitoraggio e della gestione dei limiti di vigilanza prudenziale non sono, pertanto, incluse nelle attività di rischio le transazioni di natura economica diverse da quelle che generano attività di rischio. In particolare, sono escluse:

- le attività di rischio connesse con Operazioni tra le Banche e le Società Controllate appartenenti al Gruppo Bancario;
- le attività dedotte dai fondi propri conformemente al Cap.10 della Circolare 285 relativo alle cd. "Grandi Esposizioni", le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina sulle "Grandi Esposizioni", nonché tutte le altre fattispecie dalla stessa previste.

Per il calcolo dei limiti alle esposizioni verso Soggetti Collegati sono applicati i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina

della concentrazione dei rischi²⁶.

3.6.2 Definizione dei limiti gestionali e prudenziali alle attività di rischio

Il Gruppo, coerentemente con quanto prescritto dalla normativa di riferimento, adotta un sistema di limiti approvato dal Consiglio di amministrazione della Capogruppo, articolato come segue:

- limiti gestionali:

limite di esposizione complessiva (a livello consolidato), relativa al totale delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati, definibile come misura massima delle attività di rischio declinata come valore percentuale dei fondi propri a livello consolidato;

- limiti prudenziali:

limiti di esposizione sui singoli Soggetti Collegati in coerenza con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza e riferiti a fondi propri su base individuale e consolidata e differenziati a seconda della tipologia di Soggetti Collegati.

3.6.3 Monitoraggio e gestione del superamento dei limiti interni e prudenziali

Il Gruppo BPER si è dotato di apposito sistema per il monitoraggio delle Operazioni con Soggetti Collegati al fine di assicurare il rispetto in via continuativa dei limiti gestionali e prudenziali alle attività di rischio. Pertanto, ogni nuova Operazione in richiesta con Soggetti Collegati produce un controllo che ne blocca la deliberazione in caso di superamento dei limiti prudenziali e gestionali. In caso di mancata approvazione del piano di rientro, l'Operazione non può essere eseguita.

Ferma restando la necessità di rispettare i limiti prudenziali, qualora per cause indipendenti dalla volontà o colpa della Capogruppo o delle Società del Gruppo bancario, uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

A tal fine, la Capogruppo predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta dell'Amministratore delegato, sentito il Collegio sindacale.

Il piano di rientro, così formulato, è comunicato alle Società del Gruppo bancario eventualmente coinvolte, che provvedono all'attuazione dello stesso.

Il piano è altresì trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della Capogruppo, unitamente ai verbali recanti le relative deliberazioni consiliari.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata (ai sensi della Circolare 285) in virtù della partecipazione detenuta nella Capogruppo ovvero in una Banca o in una Società del Gruppo, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

3.7 Flussi e adempimenti informativi

3.7.1 Flussi informativi relativi ad Operazioni con Soggetti Rilevanti - Informativa agli Organi Societari ed alle funzioni interne

Il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale, il Comitato Parti Correlate e l'Amministratore delegato²⁷ sono destinatari di un'informativa *ex post* di tipo aggregato (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni Operazione), da rendersi su base trimestrale, relativamente a:

- a) le Operazioni di Maggiore Rilevanza (non escluse o esenti), comprese le eventuali Operazioni di Maggiore Rilevanza per Cumulo;
- b) le Operazioni Significative di Minore Rilevanza (non escluse o esenti);

²⁶ Si rammenta che, in base alla disciplina della concentrazione dei rischi, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di Soggetti Collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei Soggetti Collegati in questione.

²⁷ Direttore Generale, qualora la società non abbia nominato un Amministratore delegato.

- c) le Operazioni di Minore Rilevanza (non escluse o esenti);
- d) le Operazioni Ordinarie concluse a condizioni di mercato ovvero *standard*;
- e) le Operazioni infragruppo;
- f) le Operazioni di Importo Esiguo di valore superiore a Euro 250.000;
- g) le Operazioni contenziose;
- h) le Operazioni realizzate sulla base delle istruzioni di Autorità di Vigilanza;
- i) le Operazioni esenti relative alla remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategica;
- j) l'attuazione delle Delibere Quadro, nonché alle singole Operazioni compiute nell'ambito delle stesse.

Nell'ambito della predetta informativa viene data specifica indicazione delle eventuali Operazioni approvate nonostante un parere negativo del Comitato e delle Operazioni per le quali il Comitato aveva reso parere condizionato (dando evidenza del rispetto delle condizioni poste).

Ai fini di quanto precede, tutte le Operazioni con Soggetti Rilevanti compiute da BPER o da una Società Controllata vengono registrate nell'apposito applicativo di Gruppo al fine di disporre dei relativi flussi informativi.

Con esclusivo riferimento a BPER Banca, in quanto soggetta alle prescrizioni del Regolamento Consob, al fine di garantire un coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall'art. 154-*bis* del TUF, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è destinatario di un'informativa (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione), da rendersi su base trimestrale, relativamente a tutte le Operazioni.

3.7.2 Informativa al pubblico e alla Consob per Operazioni di Maggiore Rilevanza con Soggetti Rilevanti (anche per cumulo)

In occasione del compimento di Operazioni di Maggiore Rilevanza con Soggetti Rilevanti, BPER Banca adempie agli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob previsti dall'art. 5 del Regolamento Consob, secondo le modalità e nei tempi ivi indicati.

In particolare, BPER Banca predisporre e mette a disposizione del pubblico e della Consob, entro sette giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'Organo competente ovvero, qualora l'Organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile, un **Documento Informativo** redatto in conformità all'Allegato 4 del medesimo Regolamento Consob. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il Documento Informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

Il Documento Informativo è predisposto anche qualora, nel corso dell'esercizio, BPER Banca concluda (direttamente o per il tramite) con uno stesso Soggetto Rilevante o con soggetti correlati sia a quest'ultimo che al Gruppo, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di Maggiore Rilevanza. Ai fini di quanto precede, rilevano anche le Operazioni compiute da Società Controllate e non si considerano le Operazioni eventualmente escluse o esenti ai sensi dei precedenti artt. 3.3.2. e 3.3.3.

Nelle ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal predetto cumulo di Operazioni, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo.

Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui BPER ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

Ai fini di quanto precede, tutte le Società Controllate trasmettono tempestivamente alla Capogruppo le informazioni sul compimento di Operazioni con Soggetti Rilevanti, anche quando non si tratti di

Operazioni per il tramite.

Con le medesime tempistiche di cui sopra, BPER Banca mette a disposizione del pubblico e della Consob, in allegato al Documento Informativo, gli eventuali pareri del Comitato Parti Correlate e di esperti indipendenti, nonché i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia avvalso l'Organo di amministrazione. Con riferimento ai pareri degli esperti indipendenti, BPER può pubblicare i soli elementi indicati all'Allegato 4 del Regolamento Consob, motivando tale scelta.

Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, BPER sia tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 70, comma 4, e 71 del Regolamento Emittenti, può pubblicare un unico documento contenente le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento Consob e dai medesimi artt. 70 e 71 del Regolamento Emittenti. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico e della Consob nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Qualora la Banca o la Società decida di pubblicare le informazioni richieste in due documenti separati, è possibile includere, mediante riferimento, l'informazione già pubblicata.

Il Documento Informativo e l'eventuale documento predisposto, congiuntamente, ai sensi del Regolamento Consob e del Regolamento Emittenti sono messi a disposizione del pubblico e della Consob con le modalità tempo per tempo previste dalla normativa applicabile.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è coinvolto nel processo di predisposizione del Documento Informativo al fine di rilasciare le attestazioni richieste dall'art. 154-*bis*, comma 2. del TUF.

In aggiunta a quanto precede, in caso di approvazione di Operazioni Significative di Minore Rilevanza o di Operazioni di Minore Rilevanza in presenza di un parere negativo del Comitato, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, è messo a disposizione del pubblico, con le modalità previste dal Regolamento Consob, un documento contenente l'indicazione: (a) della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di tale parere negativo, nonché (b) delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine è messo altresì a disposizione del pubblico il parere reso dal Comitato, con le modalità previste dal medesimo Regolamento Consob.

3.7.3 Informativa al pubblico ai sensi dell'art. 17 MAR

Qualora un'Operazione con Soggetti Rilevanti (anche esclusa o esente) sia soggetta agli obblighi informativi di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR"), la Banca o la Società Controllata destinataria degli obblighi MAR, nel corpo del comunicato da diffondere al pubblico, riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi del predetto Regolamento, anche le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'Operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- d) se l'Operazione supera o meno le soglie di Maggiore Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo;
- e) la procedura che è stata seguita o da seguirsi per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Banca e/o la Società Controllata interessata si sono avvalse di un caso di esclusione o esenzione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento Consob;
- f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate.

3.7.4 Informativa finanziaria periodica

BPER Banca, ai sensi del Regolamento Consob, è tenuta all'adempimento degli obblighi di informativa finanziaria di cui all'art. 5, comma 8, del medesimo Regolamento, fermo il rispetto delle normative e dei principi contabili tempo per tempo vigenti.

In particolare, BPER Banca, ai sensi dell'art. 154-*ter* del TUF, fornisce nella relazione degli Amministratori sulla gestione allegata al Bilancio d'esercizio e nella relazione intermedia sulla gestione del Gruppo compresa nella Relazione finanziaria semestrale consolidata informazioni:

- a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate Consob concluse nel periodo di riferimento (anche per il tramite delle Società Controllate);
- b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate Consob, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate Consob descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale e sui risultati della Banca nel periodo di riferimento.

In particolare, con riguardo alle informazioni da includere nella documentazione periodica sulle singole operazioni, costituiscono informazioni rilevanti:

a) *nella relazione sulla gestione annuale:*

- 1. ove applicabile, la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali possono essere inquadrati le Operazioni con Parti Correlate Consob anche con riferimento alla strategia perseguita con tali operazioni;
- 2. l'indicazione per ciascuna Operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni:
 - il nominativo della controparte dell'Operazione;
 - la natura della relazione con la Parte Correlata Consob;
 - l'oggetto dell'Operazione;
 - il corrispettivo dell'Operazione;
 - ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'Operazione sul bilancio dell'impresa;

b) *nella relazione intermedia sulla gestione:*

- 1. qualsiasi modifica delle Operazioni con Parti Correlate Consob descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento;
- 2. l'indicazione per ciascuna Operazione, anche in forma tabellare, delle informazioni indicate nella lettera a), punto n. 2).

BPER Banca può includere tali informazioni nella documentazione finanziaria periodica mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi di quanto previsto nell'ambito dell'informativa periodica da rendersi al pubblico, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi

3.7.5 Flussi informativi relativi alle attività di rischio con Soggetti Collegati

Al Consiglio di Amministrazione, al Collegio sindacale e al Comitato Parti Correlate della Capogruppo è fornita un'informativa, su base trimestrale, recante i seguenti dati:

- a) l'esposizione consolidata²⁸ riconducibile a tutti i Soggetti Collegati²⁹;
- b) l'esposizione consolidata riconducibile a singoli Soggetti Collegati;
- c) l'esposizione individuale³⁰ riconducibile a tutti i Soggetti Collegati;
- d) l'esposizione individuale riconducibile a singoli Soggetti Collegati.

Ai Consigli di Amministrazione, ai Collegi Sindacali, ai Comitati Parti Correlate delle singole Banche italiane del Gruppo è garantita un'informativa su base trimestrale, recante i dati relativi all'esposizione individuale riconducibile ai singoli Soggetti Collegati.

All'Amministratore delegato della Capogruppo è fornita la medesima informativa, su base mensile.

²⁸ Esposizione calcolata sui fondi propri consolidati.

²⁹ Suddivisi per macro-tipologia: Esponenti Aziendali; partecipanti di controllo o in grado di esercitare influenza notevole; altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti; soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole.

³⁰ Esposizione calcolata - sui fondi propri individuali.

Agli Amministratori delegati (ove nominati) o ai Direttori generali delle singole Banche del Gruppo³¹ è fornita la medesima informativa con frequenza mensile.

Alla Funzione di *Internal Audit* è fornita identica informativa con periodicità sia mensile che trimestrale.

Segnatamente allo stato di attuazione degli eventuali piani di rientro approvati dal Consiglio di amministrazione della Capogruppo, a fronte di eventuali casi di superamento dei limiti prudenziali e gestionali, ai Consigli di amministrazione delle singole Banche e Società Controllate interessate³² è garantita dalle strutture competenti, Aziendali e di Gruppo, un'informativa su base trimestrale in merito allo stato di attuazione dei suddetti piani di rientro.

3.7.6 Segnalazioni di Vigilanza

Flussi informativi relativi alle operazioni concluse con Soggetti Collegati

La Capogruppo, in ossequio agli schemi di segnalazione di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 286/2013 e successivi aggiornamenti, provvede all'invio dei flussi nel periodo di riferimento di seguito indicato:

- su base trimestrale: recanti tutte le Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse con Soggetti Collegati;
- su base annuale: tutte le Operazioni con Soggetti Collegati, con esclusione dal perimetro di rilevazione delle Operazioni di Importo Esiguo e delle Operazioni con Soggetti Collegati diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza che siano congiuntamente: (i) Operazioni Infragruppo; (ii) Operazioni Ordinarie; (ii) Operazioni concluse a Condizioni di Mercato.

Flussi informativi relativi alle attività di rischio con Soggetti Collegati

La Capogruppo, in ossequio agli schemi di segnalazione di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 286/2013 e successivi aggiornamenti, provvede all'invio, su base trimestrale, dei flussi recanti le esposizioni complessive in essere verso Soggetti Collegati che, alla data di riferimento, eccedono il minore tra i seguenti importi: i) 250.000 euro; ii) il 2% dei fondi propri individuali.

³¹ In caso di assenza dell'Amministratore delegato.

³² Da intendersi le Entità del Gruppo sulle quali insistono le azioni di cui al piano di rientro approvato.

Mittente	Destinatari	Descrizione Flusso	Frequenza
Flussi informativi relativi ad Operazioni concluse con Soggetti Rilevanti			
Ufficio <i>Governance</i> , Consulenza Societaria e <i>Market Abuse</i> (ovvero dalla corrispondente struttura presso la Banca del Gruppo che ha concluso l'operazione)	Consiglio di amministrazione* Amministratore delegato* ** Collegio sindacale* Comitato Parti Correlate* Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (ove previsto)* * della Capogruppo e delle Banche del Gruppo ** Direttore Generale; qualora la società non abbia nominato un Amministratore delegato.	Informativa relativa alle operazioni concluse con Soggetti Rilevanti	Su base trimestrale
Ufficio <i>Governance</i> , Consulenza Societaria e <i>Market Abuse</i> (ovvero dalla corrispondente struttura presso la Banca del Gruppo che ha concluso l'Operazione)	Pubblico	Informativa al pubblico per Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza e Maggiore rilevanza per cumulo	Al verificarsi dell'evento
Ufficio <i>Governance</i> , Consulenza Societaria e <i>Market Abuse</i> (ovvero dalla corrispondente struttura presso la Banca del Gruppo che ha concluso l'Operazione)	Pubblico	Informativa al pubblico ai sensi dell'art.17 MAR	Al verificarsi dell'evento
Direzione Amministrazione e Bilancio della Capogruppo	Pubblico	Informativa periodica al pubblico	Semestrale/annuale
Flussi informativi relativi alle attività di rischio con Soggetti Collegati			
Ufficio Metodologie Analisi Finanziaria della Capogruppo	Amministratore delegato* ** Funzione di Internal Audit * della Capogruppo e delle Banche del Gruppo (per queste ultime l'informativa è limitata alle lettere c. e d.) ** Direttore Generale; qualora la società non abbia nominato un Amministratore delegato.	Informativa relativa a: a) esposizione consolidata riconducibile a tutti i Soggetti Collegati; b) l'esposizione consolidata riconducibile a singoli Soggetti Collegati; c) l'esposizione individuale riconducibile a tutti i Soggetti Collegati; d) l'esposizione individuale riconducibile a singoli Soggetti Collegati.	Su base mensile
Ufficio Metodologie Analisi Finanziaria della Capogruppo	Consiglio di amministrazione* Amministratore delegato* ** Collegio sindacale*	Informativa relativa a: a) l'esposizione consolidata riconducibile a tutti i Soggetti Collegati;	Su base trimestrale

	Comitato Parti Correlate* Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari* Funzione di Internal Audit *della Capogruppo e delle Banche del Gruppo (per queste ultime l'informativa è limitata alle lettere c. e d.) ** Direttore Generale; qualora la società non abbia nominato un Amministratore delegato	b) l'esposizione consolidata riconducibile a singoli Soggetti Collegati; c) l'esposizione individuale riconducibile a tutti i Soggetti Collegati; d) l'esposizione individuale riconducibile a singoli Soggetti Collegati.	
Segnalazioni di Vigilanza			
Servizio Segnalazioni di Vigilanza	Banca d'Italia	Informativa relativa ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Soggetti Collegati Banca d'Italia.	Su base trimestrale
Servizio Segnalazioni di Vigilanza	Banca d'Italia	Informativa relativa ad Operazioni con Soggetti Collegati (escluse le operazioni di importo esiguo e non classificabili di maggiore rilevanza, contestualmente, infragruppo, ordinarie e concluse a condizioni di mercato ovvero standard).	Su base annuale
Servizio Segnalazioni di Vigilanza	Banca d'Italia	Flussi recanti le esposizioni complessive in essere verso Soggetti Collegati alla data di riferimento, che eccedono il minore tra i seguenti importi: i) 250.000 euro; ii) il 2% dei fondi propri individuali.	Su base trimestrale

3.8 Ruoli e Responsabilità

- di Capogruppo:

Organo Aziendale / U.O.	Nome Processo	Descrizione Ruoli e Responsabilità
Consiglio di Amministrazione	—	Indirizzo e coordinamento <ul style="list-style-type: none"> Approva la Policy per il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Rilevanti e di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati e ogni eventuale successiva modifica, previo parere del Comitato Parti Correlate, e definisce un adeguato assetto organizzativo e di <i>governance</i> a presidio della complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Rilevanti. Approva eventuali proposte di modifiche ai limiti gestionali (limite di esposizione complessiva relativa al totale delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati e soglia interna di attenzione). Approva il piano di rientro definito, nei casi di superamento della soglia interna di attenzione definita per il Gruppo, nonché nei casi di superamento dei limiti prudenziali, individuali e consolidati.

		<p><u>Per BPER</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Riceve ed esamina l’informativa periodica relativa alle Operazioni con Soggetti Rilevanti. • Riceve ed esamina l’informativa periodica relativa alle attività di rischio (esposizione consolidata ed individuale) poste in essere con Soggetti Collegati. • Delibera sulle Operazioni che rientrano nel perimetro di applicazione dell’art. 136 TUB e, quando di competenza sulla base dell’assetto dei poteri tempo per tempo vigente, le Operazioni con Soggetti Rilevanti. • È competente a deliberare, in via esclusiva, sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sulle Operazioni Significative di Minore Rilevanza e, in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate, sulle Operazioni di Minore Rilevanza. • Nei casi di cui al par. 3.2.3, lett. (A.2), sottoposti alla sua valutazione, decide, previo parere del Comitato Parti Correlate, in merito all’eventuale inclusione nel perimetro unico dei soggetti indicati nella predetta lettera (A.2).
<p>Comitato Parti Correlate (o Presidio equivalente)</p>		<p>Indirizzo e coordinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esprime il proprio parere preventivo, vincolante, sull’approvazione della normativa di Gruppo in materia di Operazioni con Soggetti Rilevanti e attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati, al fine di supportare il CdA nella definizione di un adeguato assetto organizzativo e di <i>governance</i> a presidio della complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Rilevanti. <p><u>Per BPER</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Con riguardo alle Operazioni di Maggiore Rilevanza: <ul style="list-style-type: none"> ○ è coinvolto tempestivamente nella “fase” istruttoria e delle trattative attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato; ○ ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e/o dell’attività istruttoria; ○ riceve con congruo anticipo, prima di ogni riunione, informazioni complete e adeguate relative all’Operazione, nel rispetto dei tempi e delle modalità definiti dalla vigente normativa interna e dalla Regole di funzionamento del Comitato; ○ rappresenta eventuali lacune ed inadeguatezze riscontrate agli Organi competenti a deliberare; ○ esprime all’Organo competente a deliberare il proprio parere vincolante e motivato sull’interesse della Banca al compimento dell’Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. • Con riguardo alle Operazioni Significative di Minore Rilevanza: <ul style="list-style-type: none"> ○ è coinvolto tempestivamente nella “fase” istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo

		<p>completo e aggiornato;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati dell'attività istruttoria; ○ riceve con congruo anticipo, prima di ogni riunione, informazioni complete e adeguate relative all'Operazione, nel rispetto dei tempi e delle modalità definiti dalla vigente normativa interna e dalla Regole di funzionamento del Comitato; ○ rappresenta eventuali lacune ed inadeguatezze riscontrate agli Organi competenti a deliberare; ○ esprime all'Organo competente a deliberare il proprio parere non vincolante e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. <ul style="list-style-type: none"> • Con riguardo alle Operazioni di Minore Rilevanza: <ul style="list-style-type: none"> ○ riceve con congruo anticipo, prima di ogni riunione, informazioni complete e adeguate relative all'Operazione, nel rispetto dei tempi e delle modalità definiti dalla vigente normativa interna e dalla Regole di funzionamento del Comitato; ○ rappresenta eventuali lacune ed inadeguatezze riscontrate ai soggetti competenti a deliberare; ○ esprime ai soggetti competenti a deliberare il proprio parere non vincolante e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. • Con riguardo alle Operazioni rientranti nel perimetro dell'art. 136 TUB: <ul style="list-style-type: none"> ○ nella "fase" pre-deliberativa, è coinvolto e riceve le stesse informazioni previste per la "fase" pre-deliberativa, a seconda del valore e della natura delle Operazioni, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, per le Operazioni Significative di Minore Rilevanza e per le Operazioni di Minore Rilevanza; ○ rappresenta eventuali lacune ed inadeguatezze riscontrate ai soggetti competenti a deliberare. • Nei casi di cui al par. 3.2.3, lett. (A.2), sottoposti alla sua valutazione, esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione in merito all'eventuale inclusione nel perimetro unico dei soggetti indicati nella predetta lettera (A.2). • Riceve ed esamina l'informativa periodica relativa alle Operazioni con Soggetti Rilevanti. • Riceve ed esamina l'informativa periodica relativa alle attività di rischio poste in essere con Soggetti Collegati. • Per le attività di competenza, può avvalersi del supporto di Esperti indipendenti, che provvede a selezionare con le modalità e nei limiti previsti, a seconda dei casi, dagli artt. 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 e 3.5.4.
--	--	--

		<p><u>Per le Società Controllate (diverse dalle Banche italiane Controllate)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Opera quale “Presidio coerente” ai sensi del par. 3.4 della Policy.
Amministratore delegato		<p>Indirizzo e coordinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • propone al Consiglio di amministrazione un piano di rientro, nei casi di superamento dei limiti prudenziali e gestionali; • propone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche ai limiti di esposizione complessiva e alla soglia interna di attenzione. <p><u>Per BPER</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • riceve ed esamina l’informativa periodica relativa alle Operazioni con Soggetti Rilevanti; • riceve ed esamina l’informativa periodica relativa alle attività di rischio poste in essere con Soggetti Collegati.
<p><i>Chief General Counsel</i></p> <p><i>Chief Financial Officer</i></p> <p><i>Chief Compliance Officer</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> • Sulla base dell’attività istruttoria condotta dall’Ufficio <i>Governance</i>, <i>Consulenza Societaria</i> e <i>Market Abuse</i>, valutano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, i casi di cui al par. 3.2.3, lettera (A.2), sottoponendo al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Parti Correlate, le situazioni in cui ritengano sussistere elementi per iscrivere i soggetti di cui alla predetta lettera (A.2) nel perimetro unico dei Soggetti Rilevanti.
<i>Chief Risk Officer</i>		<p>Indirizzo e coordinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Propone al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, congiuntamente al <i>Chief Lending Officer</i>, l’aggiornamento dei limiti gestionali relativi alle attività di rischio verso Soggetti Collegati. • Cura la misurazione ed il monitoraggio dei rischi sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati svolgendo, in particolare, analisi del profilo di rischio di credito e attività di <i>single file review</i> su tali controparti: gli esiti di tali attività sono periodicamente riportati all’interno dell’informativa periodica agli Organi Aziendali.
<i>Chief Lending Officer</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Propone al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, congiuntamente al <i>Chief Risk Officer</i>, l’aggiornamento dei limiti gestionali relativi alle attività di rischio verso Soggetti Collegati.
Funzione <i>Compliance</i>		<p>Indirizzo e Coordinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica l’esistenza e l’affidabilità, nel continuo, di procedure e di sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna in tema di conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Rilevanti e di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati; in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - identifica, a livello di Gruppo i rischi di non conformità, esaminando nel continuo le norme applicabili al Gruppo e valutando il loro impatto sulle Banche e Società del Gruppo; - propone gli interventi organizzativi e procedurali

		<p>finalizzati ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati e ne monitora la realizzazione.</p> <p><u>Per BPER Banca e per le Società Controllate</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifica i rischi di non conformità, esaminando nel continuo le norme applicabili e valutando il loro impatto con l'operatività aziendale. • È coinvolta nella valutazione <i>ex ante</i> della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi (inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi) che BPER Banca intenda intraprendere, nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse sia tra le diverse attività svolte dalla Banca, sia con riferimento ai dipendenti e agli Esponenti Aziendali. • Effettua valutazioni di impianto, finalizzate ad accertare la conformità dell'operatività aziendale. • Esegue verifiche di funzionamento della conformità dei processi e delle procedure; per l'esecuzione delle verifiche di funzionamento, può definire, secondo il principio di economicità, accordi di servizio con la Funzione <i>Internal Audit</i>, è fatta comunque salva la possibilità di effettuare verifiche dirette nei casi in cui tali accertamenti richiedano professionalità specialistiche o abbiano un carattere di urgenza. • Esegue attività di monitoraggio dei fenomeni aziendali, sulla base di indici di significatività atti a rilevare l'idoneità delle procedure ad assicurare il rispetto delle regole di condotta. • Propone gli interventi organizzativi e procedurali finalizzati ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati e ne monitora la realizzazione.
Ufficio <i>Supervisory Reporting</i>		<p>Indirizzo e Coordinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifica le fattispecie che, nell'osservanza della normativa in materia di concentrazione dei rischi, generano "attività di rischio verso Soggetti Rilevanti". • Comunica mensilmente all'Ufficio Metodologie Analisi Finanziaria le predette fattispecie, al fine di aggiornare/manutenere l'applicativo informatico, anche in via propedeutica alle complessive attività concernenti il c.d. monitoraggio nel continuo.
Ufficio <i>Governance, Consulenza Societaria e Market Abuse</i>		<p>Indirizzo e Coordinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cura la predisposizione e l'aggiornamento del perimetro unico dei Soggetti Rilevanti del Gruppo, interfacciandosi, per quanto di competenza, con le Società Controllate. In particolare, provvede a: <ul style="list-style-type: none"> ○ per quanto attiene alle Parti Correlate Consob: <ul style="list-style-type: none"> - mantenere il perimetro unico sulla base delle informazioni trasmesse trimestralmente dalla Direzione <i>Financial Reporting</i> e Segnalazioni, a valle dell'approvazione delle informazioni contabili di periodo (fatta eccezione per quanto attiene alle informazioni relative ai

		<p>Dirigenti con Responsabilità Strategiche e alle cc.dd. Parti Correlate indirette, <i>i.e.</i> agli Stretti Familiari e agli altri soggetti da includere nel perimetro dei Soggetti Rilevanti in virtù dei rapporti intrattenuti con i medesimi Soggetti Rilevanti e/o con i relativi Stretti Familiari);</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuare i Dirigenti con Responsabilità Strategiche e, sulla base delle apposite dichiarazioni rese da questi ultimi, le cc.dd. Parti Correlate indirette, <i>i.e.</i> gli Stretti Familiari e gli altri soggetti da includere nel perimetro dei Soggetti Rilevanti in virtù dei rapporti intrattenuti con i medesimi Soggetti Rilevanti e/o con i relativi Stretti Familiari, aggiornando il perimetro al verificarsi di fatti nuovi (es. nuove nomine, cessazioni e/o licenziamenti); <ul style="list-style-type: none"> o per quanto attiene ai Soggetti Collegati Banca d'Italia: <ul style="list-style-type: none"> - individuare (i) gli Esponenti Aziendali di BPER Banca e delle Società Controllate Vigilato (avvalendosi, per queste ultime, del supporto dell'Ufficio Coordinamento Organi Societari e delle Segreterie delle singole Società interessate), aggiornando il perimetro al verificarsi di fatti nuovi relativi agli Esponenti; (ii) gli Stretti Familiari di una Parte Correlata Banca d'Italia e le società o le imprese controllate dagli Esponenti Aziendali e dai relativi Stretti Familiari, sulla base delle apposite dichiarazioni rese da questi ultimi; (iii) eventuali soggetti, diversi dai Partecipanti, in grado di nominare, da soli, uno o più componenti dell'Organo con funzione di gestione o dell'Organo con funzione di supervisione strategica di BPER, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri (tempestivamente, al verificarsi di ogni variazione); (iv) le società o imprese, anche costituite in forma non societaria, su cui BPER Banca o una Società Controllata appartenente al Gruppo Bancario è in grado di esercitare il controllo (tempestivamente, al verificarsi di ogni variazione – in coordinamento con la Direzione <i>Financial Reporting</i> e Segnalazioni); - mantenere il perimetro unico sulla base delle informazioni trasmesse dall'Ufficio <i>Investor Relations</i> relative ai Partecipanti nel capitale sociale di BPER Banca; - mantenere il perimetro unico sulla base delle informazioni trasmesse dall'Ufficio Partecipazioni relative (i) ai Partecipanti nel capitale sociale delle Società Controllate Vigilato e ogni successivo aggiornamento; (ii) a eventuali soggetti, diversi dai Partecipanti, in grado di nominare, da soli, uno o più
--	--	---

		<p>componenti dell'Organo con funzione di gestione o dell'Organo con funzione di supervisione strategica di una Società Controllata Vigilata, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri; (iii) alle società o imprese, anche costituite in forma non societaria, su cui BPER Banca o una Società Controllata appartenente al Gruppo Bancario è in grado di esercitare un'influenza notevole;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ per quanto attiene agli Ulteriori Soggetti Rilevanti: <ul style="list-style-type: none"> - verificare, sulla base delle informazioni trasmesse dall'Ufficio <i>Investor Relations</i> relative al superamento delle soglie di partecipazione rilevanti ai sensi degli artt. 120 TUF e ss., se vi siano azionisti da includere nel perimetro unico ai sensi del par. 3.2.3, lettera (A.1), sottoponendo al <i>Chief General Counsel</i>, al <i>Chief Financial Officer</i> e al <i>Chief Compliance Officer</i> le valutazioni relative ai casi di cui alla lettera (A.2) del medesimo par. 3.2.3; - sulla base degli esiti del voto assembleare relativo alla nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, individuare i soggetti da iscrivere nel perimetro unico ai sensi del par. 3.2.3, lettera (B); • Fermo quanto precede, provvede a verificare che il perimetro dei Soggetti Rilevanti sia aggiornato, nel suo complesso, almeno una volta all'anno. • Si assicura che il perimetro dei Soggetti Rilevanti sia messo tempestivamente a disposizione di tutte le Società Controllate successivamente a ogni aggiornamento (sia attraverso l'applicativo in uso presso il Gruppo, sia, per le Società Controllate non allineate informaticamente, su supporto elettronico, che trasmette alle Funzioni di segreteria che, all'interno delle singole Società Controllate, si occupano di gestire gli adempimenti relativi alla Operazioni con Soggetti Rilevanti). • Sottopone al Comitato Parti Correlate, con cadenza almeno triennale, le proposte di modifica/aggiornamento della Policy, nonché eventuali ulteriori normative interne in materia di gestione delle Operazioni con Soggetti Rilevanti. <p><u>Per BPER Banca</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Su segnalazione delle competenti Funzioni aziendali, e in coordinamento con queste ultime per quanto attiene alle informazioni e alle valutazioni di "merito", svolge le verifiche di competenza al fine di individuare la natura dell'Operazione, avviare conseguentemente l'<i>iter</i> istruttorio e deliberativo previsto dalla presente Policy, e verificare se l'Operazione rientri in uno o più casi di esclusione/esenzione.
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Svolge le attività di Segreteria a supporto del Comitato Parti Correlate, provvedendo pertanto a mettere a disposizione di quest'ultimo il materiale informativo prodotto dalle Funzioni e supportando il Comitato nella redazione dei relativi pareri. • Gestisce e archivia le informazioni relative alle Operazioni anche facendo ricorso all'applicativo informatico in adozione. • Predisporre i flussi informativi di cui al par. 3.7.1. • Cura il coordinamento della predisposizione del Documento Informativo di cui al par. 3.7.2, coinvolgendo volta per volta le competenti Funzioni aziendali e il Dirigente Preposto per il rilascio delle attestazioni richieste dall'art. 154-<i>bis</i> del TUF. • Cura gli adempimenti informativi relativi alla diffusione e allo stoccaggio del Documento Informativo e degli eventuali comunicati stampa da pubblicare ai sensi dell'art. 17 MAR. Cura, inoltre, che sia effettuata la pubblicazione sul sito <i>internet</i> di tali documenti (direttamente o per il tramite delle competenti strutture aziendali della Direzione <i>Communication</i>). <p><u>Per le Banche italiane controllate</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Predisporre i flussi informativi di cui al par 3.7.1. • Svolge attività di supporto e consulenza con riguardo all'applicazione della Policy da parte delle Società Controllate. • Svolge le attività di Segreteria a supporto del Comitato Parti Correlate quando questi opera in funzione di Presidio Coerente, provvedendo pertanto a mettere a disposizione di quest'ultimo il materiale informativo prodotto dalle Funzioni competenti e supportando il Comitato nella redazione dei relativi pareri, di cui informa poi le Società Controllate direttamente interessate.
<p>Ufficio Metodologia Analisi Finanziaria</p>		<p>Indirizzo e Coordinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provvede alla gestione e al monitoraggio nel continuo del rispetto dei limiti gestionali e prudenziali, individuali e consolidati, alle attività di rischio sentite le diverse funzioni Aziendali competenti e cura l'informativa periodica destinata agli Organi Aziendali della Capogruppo e delle Società del Gruppo Bancario • Propone agli Organi Aziendali, congiuntamente alla Direzione Rischi di Credito, l'aggiornamento dei limiti gestionali relativi alle attività di rischio verso Soggetti Collegati; • Cura l'accertamento e la gestione dei casi di superamento dei limiti gestionali e prudenziali. <p><u>Per BPER Banca</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Predisporre la reportistica recante le attività di rischio verso Soggetti Collegati, destinata agli Organi aziendali, provvedendo al perfezionamento delle relative informative.

		<p><u>Per le altre Società del Gruppo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Predisporre la reportistica recante le attività di rischio verso Soggetti Collegati, destinata agli Organi aziendali.
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari		<p><u>Per BPER Banca</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ove richiesto, rilascia le attestazioni di cui all'art. 154-<i>bis</i> del TUF ai fini della pubblicazione dei Documenti Informativi.
Direzione <i>Financial Reporting</i> e Segnalazioni		<p>Indirizzo e Coordinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trasmette trimestralmente all'Ufficio <i>Governance</i>, Consulenza Societaria e <i>Market Abuse</i>, a valle dell'approvazione delle informazioni contabili di periodo, il perimetro aggiornato delle Parti Correlate Consob, come individuate ai sensi del par. 3.2.1 (fatta eccezione per quanto attiene alle informazioni relative ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche e alle cc.dd. Parti Correlate indirette, <i>i.e.</i> agli Stretti Familiari e agli altri soggetti da includere nel perimetro dei Soggetti Rilevanti in virtù dei rapporti intrattenuti con i medesimi Soggetti Rilevanti e/o con i relativi Stretti Familiari); • Per quanto attiene ai Soggetti Collegati Banca d'Italia: <ul style="list-style-type: none"> ○ individua, insieme all'Ufficio <i>Governance</i>, Consulenza Societaria e <i>Market Abuse</i>, le società o imprese, anche costituite in forma non societaria, su cui BPER Banca o una Società Controllata appartenente al Gruppo Bancario è in grado di esercitare il controllo (tempestivamente, al verificarsi di ogni variazione); ○ individua, insieme all'Ufficio Partecipazioni, le società o imprese, anche costituite in forma non societaria, su cui BPER Banca o una Società Controllata appartenente al Gruppo Bancario è in grado di esercitare un'influenza notevole (tempestivamente, al verificarsi di ogni variazione) e le trasmette all'Ufficio <i>Governance</i>, Consulenza Societaria e <i>Market Abuse</i> d'intesa con l'Ufficio Partecipazioni. <p><u>Per BPER Banca</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Cura la predisposizione dell'informativa finanziaria periodica di cui al par. 3.7.4
Servizio <i>Financial & Sustainability Reporting Supervision</i>		<p><u>Per BPER Banca</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Esamina l'informativa periodica relativa alle Operazioni compiute con Soggetti Rilevanti. • Esamina l'informativa periodica relativa alle attività di rischio (esposizione consolidata ed individuale) poste in essere con Soggetti Collegati. • Supporta il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per il rilascio delle attestazioni di cui all'art. 154-<i>bis</i> del TUF ai fini della pubblicazione dei Documenti Informativi. • Verifica l'informativa contabile presente all'interno dell'informativa finanziaria periodica di cui al par. 3.7.4.

Ufficio <i>Investor Relations</i>		<p>Indirizzo e Coordinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> Trasmette all'Ufficio <i>Governance</i>, Consulenza Societaria e <i>Market Abuse</i> le informazioni relative ai Partecipanti nel capitale sociale di BPER Banca e ogni successivo aggiornamento (tempestivamente, al verificarsi di ogni variazione). Ai fini dell'individuazione degli Ulteriori Soggetti Rilevanti, trasmette all'Ufficio <i>Governance</i>, Consulenza Societaria e <i>Market Abuse</i> le informazioni relative al superamento delle soglie di partecipazione rilevanti ai sensi degli artt. 120 TUF e ss. (tempestivamente, al verificarsi di ogni variazione).
Ufficio Partecipazioni		<p>Indirizzo e Coordinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> Ai fini dell'individuazione dei Soggetti Collegati, trasmette all'Ufficio <i>Governance</i>, Consulenza Societaria e <i>Market Abuse</i> le informazioni relative (i) ai Partecipanti nel capitale sociale delle Società Controllate Vigilata e ogni successivo aggiornamento (tempestivamente, al verificarsi di ogni variazione); (ii) a eventuali soggetti, diversi dai Partecipanti, in grado di nominare, da soli, uno o più componenti dell'Organo con funzione di gestione o dell'Organo con funzione di supervisione strategica di una Società Controllata Vigilata, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri (tempestivamente, al verificarsi di ogni variazione); (iii) alle società o imprese, anche costituite in forma non societaria, su cui BPER Banca o una Società Controllata appartenente al Gruppo Bancario è in grado di esercitare un'influenza notevole (tempestivamente, al verificarsi di ogni variazione – in coordinamento con la struttura del Dirigente Preposto).
Ufficio Coordinamento Organi Societari		<p>Indirizzo e Coordinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> Ai fini dell'individuazione dei Soggetti Collegati, supporta l'Ufficio <i>Governance</i>, Consulenza Societaria e <i>Market Abuse</i> della Capogruppo nell'individuazione degli Esponenti Aziendali delle Società Controllate Vigilata, segnalando la necessità di un aggiornamento del perimetro al verificarsi di fatti nuovi relativi agli Esponenti.
Tutte le Funzioni della Banca		<ul style="list-style-type: none"> Non appena iniziano ad istruire un'operazione, verificano, consultando l'apposito <i>data-base</i>, se la controparte rientri nel perimetro dei Soggetti Rilevanti e, in tale caso, lo segnalano tempestivamente all'Ufficio <i>Governance</i>, Consulenza Societaria e <i>Market Abuse</i>.

- delle altre Società del Gruppo

Organo Aziendale / U.O.	Nome Processo	Descrizione Ruoli e Responsabilità
Consiglio di Amministrazione		<p><u>Per tutte le Società Controllate:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Recepisce la presente Policy di Gruppo e ogni eventuale successiva modifica.

		<ul style="list-style-type: none"> • Nei casi di superamento della soglia interna di attenzione definita per il Gruppo nonché dei limiti prudenziali, prende atto del piano di rientro definito dalla Capogruppo, provvedendo all'attuazione dello stesso, se la singola Società è interessata. • Nei casi di superamento dei limiti prudenziali e gestionali, individuali e consolidati, prende atto del piano di rientro definito dalla Capogruppo, provvedendo all'attuazione dello stesso, se la singola Società è interessata. • È competente e a deliberare, in via esclusiva, sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sulle Operazioni Significative di Minore Rilevanza e, in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate (o degli Amministratori Indipendenti), sulle Operazioni di Minore Rilevanza. <p><u>Per le Banche italiane Controllate:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Delibera sulle Operazioni che rientrano nel perimetro di applicazione dell'art. 136 TUB. • Riceve ed esamina l'informativa periodica relativa alle Operazioni con Soggetti Rilevanti (operazioni concluse dalla Banca direttamente o indirettamente). • Riceve ed esamina l'informativa periodica relativa alle attività di rischio poste in essere dalla Banca, direttamente o per il tramite di sue controllate, con Soggetti Collegati.
Comitato Parti Correlate o Amministratori Indipendenti		<p><u>Per le Banche italiane Controllate:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Esprime il proprio parere sul recepimento della normativa di Gruppo in materia di Operazioni con Soggetti Rilevanti e attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. • Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, le Operazioni Significative di Minore Rilevanza, le Operazioni di Minore Rilevanza e le Operazioni rientranti nel perimetro dell'art. 136 TUB, svolge nelle "fasi" pre-deliberative e deliberative le funzioni attribuite al Comitato Parti Correlate, in linea con quanto stabilito per la Capogruppo. • Riceve ed esamina l'informativa periodica relativa alle Operazioni con Soggetti Rilevanti concluse dalla Banca direttamente o per il tramite di sue controllate. • Riceve ed esamina l'informativa periodica relativa alle attività di rischio poste in essere dalla Banca, direttamente o per il tramite di sue controllate, con Soggetti Collegati. • Per le attività di competenza, può avvalersi del supporto di Esperti indipendenti, che provvede a selezionare con le modalità e nei limiti previsti, a seconda dei casi, dagli artt. 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 e 3.5.4. Può altresì avvalersi, ove lo ritenga, del parere reso sull'Operazione da eventuali Esperti Indipendenti nominati dal Comitato Parti Correlate della Capogruppo.

Amministratore delegato o Direttore generale (ove non presente l'AD)		<p><u>Per le Banche italiane Controllate:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Riceve ed esamina l'informativa periodica relativa alle Operazioni con Soggetti Rilevanti concluse dalla Banca direttamente o per il tramite di sue controllate. • Riceve ed esamina l'informativa periodica relativa alle attività di rischio poste in essere dalla Banca, direttamente o per il tramite di sue controllate, con Soggetti Collegati.
Funzione di segreteria		<p><u>Per tutte le Società Controllate:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nelle Società Controllate allineate informaticamente, si assicura che le Funzioni aziendali abbiano accesso al <i>data-base</i> contenente il perimetro unico dei Soggetti Rilevanti e, ove non sia così, lo segnala tempestivamente all'Ufficio <i>Governance</i>, Consulenza Societaria e <i>Market Abuse</i>. • Nelle Società Controllate non allineate informaticamente, si assicura che tutte le Funzioni aziendali possano consultare il perimetro unico dei Soggetti Rilevanti. • Su segnalazione delle competenti Funzioni aziendali, informa tempestivamente l'Ufficio <i>Governance</i>, Consulenza Societaria e <i>Market Abuse</i> della Capogruppo in relazione a eventuali Operazioni che la Società intenda compiere con Soggetti Rilevanti, e, con il supporto del predetto Ufficio, svolge le verifiche di competenza al fine di individuare la natura dell'Operazione, avviare conseguentemente l'<i>iter</i> istruttorio e deliberativo previsto dalla presente Policy, e verificare se l'Operazione rientri in uno o più casi di esclusione/esenzione. • Assicura che venga messo a disposizione dell'Ufficio <i>Governance</i>, Consulenza Societaria e <i>Market Abuse</i>, con congruo anticipo, il materiale informativo prodotto dalle Funzioni da sottoporre al Comitato Parti Correlate della Capogruppo (in funzione di Presidio coerente). • Informa le Funzioni e gli Organi aziendali competenti a decidere sull'Operazione in merito al parere espresso dal Comitato Parti Correlate della Capogruppo (in funzione di Presidio coerente). • Nel caso in cui debbano essere pubblicati, in relazione a Operazioni poste in essere dalle Società Controllate, Documenti Informativi o comunicati stampa, assicura che siano fornite alle competenti strutture della Capogruppo tutte le informazioni necessarie di competenza delle Controllate medesime. • Gestisce e storicizza le Operazioni anche facendo ricorso all'applicativo informatico in adozione. <p><u>Per le Società Controllate Vigilare:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ai fini dell'individuazione dei Soggetti Collegati, supporta l'Ufficio <i>Governance</i>, Consulenza Societaria e <i>Market Abuse</i> della Capogruppo nell'individuazione degli Esponenti Aziendali, segnalando la necessità di un aggiornamento del perimetro al verificarsi di fatti nuovi relativi agli Esponenti.

		<ul style="list-style-type: none"> Svolge le attività di Segreteria a supporto del Comitato Parti Correlate (o degli Amministratori Indipendenti), provvedendo pertanto a mettere a disposizione di quest'ultimo il materiale informativo prodotto dalle Funzioni e supportando il Comitato nella redazione dei relativi pareri (il tutto in coordinamento con l'Ufficio <i>Governance</i>, Consulenza Societaria e <i>Market Abuse</i> della Capogruppo). <p><u>Per le Banche italiane Controllate:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Riceve i flussi informativi periodici dall'Ufficio <i>Governance</i>, Consulenza Societaria e <i>Market Abuse</i> e dall'Ufficio Metodologie Analisi Finanziaria e provvede a metterli a disposizione dei competenti Organi sociali.
Organi e Funzioni aziendali delle Società Controllate		<ul style="list-style-type: none"> Non appena iniziano ad istruire un'operazione, verificano, consultando l'apposito <i>data-base</i>, se la controparte rientri nel perimetro dei Soggetti Rilevanti e, in tale caso, lo segnalano tempestivamente alla Funzione di segreteria.

4. Allegati

4.1 Storico degli aggiornamenti

Si riporta di seguito lo storico degli aggiornamenti:

Versione	Data di approvazione	Nr. Direttiva	Sintesi delle modifiche
1.0	13/11/2012	35/2012	Emanazione
2.0	11/11/2015	50/2015	<p>Integrazione dei riferimenti normativi interni ed esterni, in coerenza con gli aggiornamenti intervenuti alla data di revisione del documento (§§ 3.1 e 3.2);</p> <p>Revisione dei contenuti:</p> <p>a. la determinazione dei settori di attività e tipologie di rapporti economici individuati (§ 4);</p> <p>b. la propensione al rischio del Gruppo BPER nelle attività con soggetti collegati (§ 5);</p> <p>c. l'identificazione dei soggetti collegati (§ 6.1);</p> <p>d. ruoli e responsabilità delle funzioni di Capogruppo con responsabilità di Gruppo (§§ 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3).</p>

3.0	11/07/2017	37/2017	<p>Integrazione dei contenuti dei seguenti documenti:</p> <p>a. Regolamento di Gruppo del processo di gestione delle operazioni con parti correlate e con soggetti collegati del 12 novembre 2013;</p> <p>b. Regolamento di Gruppo del processo “Limiti prudenziali alle attività di rischio” – monitoraggio dei limiti prudenziali verso soggetti collegati del 24 giugno 2014.</p>
4.0	18/10/2018	65/2018	<p>Inserimento di nuove definizioni nel capitolo 2.5 (Amministratori Indipendenti, Amministratori non correlati e Azionisti Rilevanti) e la modifica di quella di Soggetti Rilevanti;</p> <p>Inserimento di nuove fonti normative esterne;</p> <p>Inserimento di un nuovo art. (4.2) relativo al Comitato e Presidi alternativi equivalenti;</p> <p>Aggiornamento del par. 9.1.5 relativo alle operazioni di competenza dell'Assemblea;</p> <p>Inserimento di un nuovo art. (9.1.10.5) relativo ai Piani di compensi basati su strumenti finanziari;</p> <p>Alcune variazioni nell'informativa finanziaria al pubblico (par. 10.3).</p>
5.0	14/03/2019	14/2019	<p>Le principali modifiche apportate, rispetto alla versione precedente, riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riorganizzazione di alcuni contenuti; - l'esplicitazione della procedura da seguire nell'eventualità della presenza di un parere negativo del Comitato Amministratori Indipendenti; - la maggior articolazione dei limiti gestionali e prudenziali sulle attività di rischio; - la maggior articolazione delle competenze in merito ai compiti in materia di attività di rischio; - l'indicazione delle competenze in ordine all'individuazione delle fattispecie che generano “attività di rischio verso parti correlate/soggetti collegati”; <p>la riorganizzazione, in linea con la</p>

			residua normativa interna, delle tematiche afferenti ai concetti in tema di assunzione/gestione del “rischio di non conformità”.
6.0	20/05/2021	31/2021	Adeguamento della procedura a seguito della modifica del regolamento Consob n. 17221/2010 ad opera della Delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020 e dell’inserimento della disciplina già contenuta nella Circolare n. 263 del 2006 della Banca d’Italia (con alcune modifiche) all’interno della Circolare n. 285 del 2013.

4.2 Contesto normativo di riferimento

Normativa esterna:

Vengono di seguito elencate le principali fonti normative esterne cui il presente documento fa riferimento:

- “Regolamento operazioni con parti correlate” adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, contenente “*Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*”;
- Principio contabile internazionale IAS 24 “Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”;
- “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”, Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 – 15° aggiornamento del 19 marzo 2013: Soggetti collegati su base individuale – sezione 13 (da 13.1.1 a 13.3.7) e Soggetti collegati su base consolidata Sezione 14 (da 14.1.1 a 14.3.3);
- Artt. 2391, 2391-*bis*, 2497 ss. e 2634 del Codice Civile;
- D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato;
- D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 “Testo Unico Bancario” (con particolare riguardo alle norme contenute negli articoli 53, co. 4 e 136);
- “Disposizioni di vigilanza per gli Intermediari finanziari”, Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 e successive modifiche;
- Deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277;
- Regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione, del 13 agosto 2023, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Istruzioni di Vigilanza per le banche – Titolo II, Cap. III (Obbligazioni degli Esponenti bancari) e successive modifiche;
- Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche;
- “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare”, Circolare Banca d’Italia n. 286 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche;
- Direttiva (UE) 2013/36, come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V);
- Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento “CRR” e successive modifiche;

- Orientamenti congiunti EBA-ESMA “*sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave*”;
- “*Guide to fit and proper assessments*” della Banca Centrale Europea (versione aggiornata a dicembre 2021);
- Decreto MEF 23 novembre 2020, n. 169, recante il “*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli Esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei Confidi, degli IMEL, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti*”
- “*Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria*”, pubblicati dal Comitato di Basilea, aggiornamento settembre 2012, con particolare riferimento al “*Principio 20 – Operazioni con parti collegate*”
- Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance.

Normativa interna:

Vengono di seguito elencate le principali fonti normative interne di riferimento:

- Statuto Sociale;
- Codice Etico;
- Policy per la gestione del rischio di non conformità;
- Policy di Governo del Gruppo BPER;
- Policy per il governo dei rischi nella gestione dei Conflitti di interesse;
- Regole di funzionamento del Comitato Parti Correlate.

Normativa abrogata:

Non presente.

4.3 Allegato A – scheda di identificazione soggetti rilevanti persone fisiche per le discipline

Scheda n.1

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE SOGGETTI RILEVANTI PERSONE FISICHE PER LE DISCIPLINE:

Parti Correlate (Reg. CONSOB n.17221); Soggetti Collegati (art. 53 TUB); IAS 24; art. 136 TUB, art. 88 Direttiva (UE) 2013/36 (CRD V)

SOGGETTO DICHIARANTE		
Cognome e nome	Luogo e data nascita	Codice fiscale

Luogo e data

Firma Dichiarante

(firma leggibile)

Scheda n.2

STRETTI FAMILIARI E AFFINI

Stretti Familiari: indicare le persone che ci si attende possano influenzare, o essere influenzate da, il Dichiarante nei loro rapporti con la Società. In ogni caso, devono essere indicati i seguenti soggetti:

- i parenti fino al 2° grado [genitori, figli (anche minori), nonni, fratelli/sorelle, nipoti in linea retta (figli dei figli)];
- coniuge (non legalmente separato), convivente *more uxorio*, persone a carico, figli e persone a carico del coniuge non legalmente separato o del convivente *more uxorio*, altri familiari con cui il Dichiarante condivide la stessa dimora;

Affini: indicare gli affini fino al 2° grado [genitori del coniuge anche qualora legalmente separato (suocero/suocera), i fratelli/sorelle del coniuge anche qualora legalmente separato (cognato/cognata), i nonni e nipoti in linea retta (figli dei figli) del coniuge anche qualora legalmente separato].

N.B. Specificare (i) se il coniuge è in regime di separazione o comunione legale dei beni, (ii) se i figli risultano fiscalmente a carico.

Cognome e nome	Luogo e data nascita	Codice fiscale	Rapporto intercorrente	Regime patrimoniale di coniugio (comunione /separazione)	Carico fiscale dei figli (SI/NO)	Convivente (SI/NO)

Luogo e data

Firma Dichiarante

(firma leggibile)

Scheda n.3

ENTITÀ (ANCHE COSTITUITE IN FORMA NON SOCIETARIA, COMPRESI I TRUST) CONTROLLATE O CONTROLLATE CONGIUNTAMENTE DAL DICHIARANTE E/O DA UN SUO STRETTO FAMILIARE			
Soggetto interessato (Dichiarante/Stretto familiare)	Denominazione/ Ragione sociale	Quota/Tipo di controllo	Codice fiscale / partita iva

Luogo e data

Firma Dichiarante

(firma leggibile)

ALLEGATO A

Scheda n.5

ENTITÀ (ANCHE COSTITUITE IN FORMA NON SOCIETARIA, COMPRESI I TRUST) IN CUI IL DICHIARANTE E/O UN SUO STRETTO FAMILIARE DETIENE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, UNA PARTECIPAZIONE UGUALE O SUPERIORE AL 20% O COMUNQUE ESERCITA UN'INFLUENZA NOTEVOLE			
Soggetto interessato (Dichiarante/Stretto familiare)	Denominazione/Ragione sociale	Codice fiscale/ Partita IVA	Quota di partecipazione

Luogo e data

Firma Dichiarante

(firma leggibile)

Scheda n.6

SOGGETTI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 88 DELLA DIRETTIVA (UE) 2013/36 (CRD V)

Indicare le entità in cui il Dichiarante o un suo Stretto Familiare detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione.

Soggetto interessato (Dichiarante/Stretto familiare)	Denominazione/Ragione sociale	Codice fiscale/ Partita IVA	Quota di partecipazione

Luogo e data

Firma Dichiarante

(firma leggibile)